

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/76/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 maggio 2003, relativa al regime di aiuto di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici** [notificata con il numero C(2003) 1483] ⁽¹⁾ 1

2004/77/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 giugno 2003, sul regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione, in forma di regime fiscale di «ruling» applicabile alle «US Foreign Sales Corporations»** [notificata con il numero C(2003) 1868] ⁽¹⁾ 14

2004/78/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo** 27

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2003

relativa al regime di aiuto di Stato applicato dalla Francia a favore dei centri di coordinamento e centri logistici

[notificata con il numero C(2003) 1483]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/76/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo capoverso,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in conformità dell'articolo suddetto ⁽¹⁾, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

- (1) Nel 1997 il Consiglio Ecofin ha adottato un codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese ⁽²⁾, per porre fine a pratiche pregiudizievoli in questo campo. In seguito all'impegno assunto nel quadro di tale codice, nel 1998 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽³⁾ (qui di seguito la «comunicazione»), ribadendo la propria determinazione ad applicare tali norme in modo rigoroso e nel rispetto del principio della parità di trattamento. È in questo quadro che la presente procedura rientra.
- (2) Essa verte esclusivamente sul regime d'imposizione dei centri di coordinamento e centri logistici, qui di seguito

chiamato «regime», dal quale sono quindi escluse le indennità di espatrio corrisposte al personale dei centri di coordinamento e dei centri logistici temporaneamente distaccati dall'estero in Francia ad opera delle altre entità di un gruppo.

- (3) Con lettera 12 febbraio 1999 (D/50716) la Commissione ha rivolto una richiesta di informazioni sul regime alle autorità francesi. Queste hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 7 maggio 1999 (A/33525).
- (4) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. In tale decisione, la Commissione invitava le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul provvedimento in questione.
- (5) La Commissione ha ricevuto con lettera 9 ottobre 2001 (A/37896) osservazioni delle autorità francesi in risposta alla lettera di avvio della procedura formale d'esame.
- (6) Alla Commissione sono pervenute osservazioni da parte della Camera di commercio americana in Francia (A/39294). La Commissione le ha trasmesse alle autorità francesi con lettera 14 gennaio 2002 (D/50110), per offrire loro la possibilità di commentarle. Al riguardo alla Commissione non sono pervenute altre osservazioni da parte delle autorità francesi o di altri interessati.

⁽¹⁾ GU C 302 del 27.10.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ Cfr. la nota 1.

II. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Introduzione ⁽⁵⁾

- (7) Il regime è entrato in vigore nel 1974 e non ha formato oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Un'istruzione della direzione generale delle imposte del 21 gennaio 1997 ha riunito tutti i commenti amministrativi relativi a tale regime, precisando che i centri di coordinamento già riconosciuti dall'amministrazione fiscale potevano continuare ad applicare detta istruzione. L'istruzione costituisce la base giuridica di tutte le norme relative al regime. Una seconda istruzione della direzione generale delle imposte, in data 11 ottobre 2002 ⁽⁶⁾, in vigore a partire dall'esercizio seguente a quello in corso il 1° gennaio 2003, ha modificato l'istruzione del 1997 per permettere la revisione sistematica degli accordi tra l'amministrazione fiscale e i centri di coordinamento o logistici, al massimo ogni tre-cinque anni. Stando all'istruzione del 21 gennaio 1997, il regime si prefigge di risolvere le difficoltà inerenti alla fissazione dei prezzi di trasferimento nel quadro delle relazioni commerciali fra centri di coordinamento e centri logistici insediati in Francia con altre società del gruppo insediate all'estero. Tale fissazione spesso risulta difficoltosa sotto il profilo pratico, in quanto dipende dall'applicazione concreta, ad opera dei contribuenti e dell'amministrazione fiscale, del principio di piena concorrenza stabilito dall'OCSE. Il principio di piena concorrenza è conforme alla norma internazionale applicata, sulla base di un accordo fra i paesi dell'OCSE, per determinare il prezzo di trasferimento a fini fiscali, onde evitare, da un lato la doppia imposizione internazionale dei redditi imponibili, dall'altro l'evasione fiscale per gli stessi redditi.
- (8) Il regime permette di determinare i benefici soggetti all'imposta sulle società in modo alternativo, attraverso il cosiddetto metodo del prezzo di costo maggiorato («cost-plus»). Questo metodo consiste nel determinare i benefici imponibili applicando un margine di ricarico alle spese di funzionamento del centro di coordinamento o logistico. Il margine viene stabilito dall'amministrazione fiscale su richiesta del contribuente. Il metodo usato rientra nei metodi tradizionali, basati sul raffronto con transazioni analoghe fra imprese non associate, conformemente alle raccomandazioni formulate dall'OCSE nel suo rapporto in materia di prezzo di trasferimento, qui di seguito chiamato «rapporto dell'OCSE» ⁽⁷⁾. Rispetto ad altri metodi impostati su un raffronto diretto tra il prezzo praticato in una transazione fra imprese associate e quello praticato tra imprese non associate, il metodo

del prezzo di costo maggiorato si basa su una determinazione indiretta del prezzo di piena concorrenza. Il metodo verte sulla fissazione di un margine di ricarico, stabilito caso per caso per analogia con i margini effettivamente ottenuti in situazioni comparabili fra imprese non associate, tenuto conto delle funzioni svolte, degli attivi utilizzati, dei rischi corsi e delle condizioni di mercato. Questi elementi possono comportare adeguamenti del ricarico realmente operato in situazioni comparabili non controllate, per ottenere una maggiore conformità con la situazione specifica delle transazioni all'interno di un gruppo. Questo margine di ricarico viene quindi applicato ai costi effettivi di un medesimo fornitore di beni o di servizi di cui occorre calcolare i benefici imponibili. Il risultato ottenuto previa applicazione del ricarico ai costi suddetti si ritiene equivalente al prezzo di piena concorrenza per le transazioni fra imprese associate.

- (9) Il rapporto dell'OCSE prevede altresì la possibilità, per imprese associate, di accordarsi con le amministrazioni fiscali competenti su una fissazione preventiva dei prezzi di trasferimento. Questo tipo di accordo permette di determinare, preventivamente a transazioni fra imprese associate, una serie di criteri adeguati (in particolare il metodo da usare, gli elementi di raffronto e gli adeguamenti da effettuare) a determinare il prezzo di trasferimento applicabile a queste transazioni nell'arco di un periodo determinato. In base alla nomenclatura dell'OCSE, un accordo di fissazione preventiva del prezzo di trasferimento può essere unilaterale, ove intervengano un'unica amministrazione fiscale e un unico contribuente, oppure multilaterale, qualora debba intervenire l'accordo di due o più amministrazioni fiscali. L'accordo verte sulla garanzia data ai beneficiari che l'ammontare dei benefici imponibili determinato applicando questa procedura non verrà rimesso in questione dall'amministrazione o dalle amministrazioni interessate nell'arco del periodo concordato, sempreché la situazione dell'impresa e le circostanze previste dall'accordo restino immutate.

Campo d'applicazione

- (10) Secondo l'istruzione del 21 gennaio 1997, qui di seguito chiamata «istruzione», i centri di coordinamento e i centri logistici possono adottare l'assetto giuridico di società con sede in Francia o di stabili organizzazioni di società straniere. Inoltre, solo i centri di coordinamento possono configurarsi come dipartimento associato a un ramo di attività industriale o commerciale di un'impresa esistente o a una società di holding (di partecipazioni straniere o francesi). I centri logistici, invece, non possono essere associati ad attività industriali o commerciali

⁽⁵⁾ Bulletin officiel des impôts 13 G-1-97 n. 21, del 30 gennaio 1997.

⁽⁶⁾ Bulletin officiel des impôts 4 C-5-02 n. 175, dell'11 ottobre 2002.

⁽⁷⁾ Principi applicabili in materia di prezzo di trasferimento destinati alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali, OCSE 1995.

di un'impresa esistente, per evitare qualsiasi rischio di confusione fra le attività proprie e quelle dell'impresa principale. Da ultimo, i centri logistici che costituiscono un ramo d'attività possono bensì essere associati a un centro di coordinamento, non però a una società di holding.

- (11) L'istruzione prescrive che i centri di coordinamento e logistici debbano essere soggetti all'imposta sulle società in Francia. Secondo il diritto fiscale comune, le entità economiche sono soggette all'imposta sulle società qualora adottino la configurazione di società stabilite in Francia o di stabili organizzazioni in Francia di società straniere, mentre non sono soggette separatamente all'imposta qualora si tratti di meri rami d'attività di società nazionali.
- (12) Le attività dei centri di coordinamento e logistici devono dipendere obbligatoriamente da un gruppo internazionale controllato dal territorio francese o dall'estero. L'istruzione stabilisce che il regime è riservato esclusivamente alle funzioni esercitate per conto delle imprese del gruppo. Se i centri di coordinamento o logistici forniscono servizi a imprese esterne al gruppo, gli utili corrispondenti vanno determinati in condizioni di diritto comune. L'istruzione precisa che vanno considerate appartenenti a un medesimo gruppo le società francesi o straniere poste sotto il medesimo controllo francese o straniero a norma del regime fiscale ordinario.
- (13) Se si eccettua la limitazione relativa al carattere internazionale del gruppo, il regime non è limitato a determinati settori specifici dell'economia né a determinate regioni del territorio francese. L'istruzione indica che i centri di coordinamento e logistici devono fornire in misura preponderante servizi a società con sede all'esterno della Francia o alle organizzazioni di società del gruppo ubicate al di fuori del territorio francese. L'istruzione precisa che tale condizione si ritiene soddisfatta ove l'ammontare complessivo degli oneri di gestione, equivalente alle prestazioni fornite dal centro di coordinamento o logistico alle società o alle organizzazioni stabili del gruppo ubicate all'estero, totalizzi oltre la metà dell'importo complessivo delle spese di gestione correnti.
- (14) Quanto alle attività ammissibili, i centri di coordinamento non meno che quelli logistici possono esercitare un gran numero di attività, che l'istruzione elenca in termini non esaustivi. In linea di massima, quantunque siano ammissibili solo le attività per le quali è difficile valutare un valore — tenuto conto dell'interesse specifico che presentano per i gruppi — queste attività consistono nella fornitura di servizi che si configurino come

attività economiche per i beneficiari associati e corrispondano, rispettivamente:

- a funzioni di natura amministrativa quali le funzioni di direzione, gestione o controllo, e
 - alla fornitura di servizi che fundamentalmente assumano carattere preparatorio o ausiliario e non costituiscano funzioni direttamente produttive.
- (15) Per quel che riguarda i centri di coordinamento, l'istruzione fa tra l'altro riferimento ai servizi di tipo amministrativo e ai servizi informatici relativi alla gestione amministrativa interna del gruppo, ai servizi di risorse umane quali la gestione del personale, la formazione, l'allestimento di sistemi di retribuzione o di gestione delle retribuzioni, nonché ai servizi di comunicazione o di pubbliche relazioni.
- (16) Con riferimento ai centri logistici, l'istruzione parla, tra altre cose, delle funzioni di stoccaggio, condizionamento, etichettatura o distribuzione di materie prime, forniture, prodotti lavorati, merci, nonché di attività amministrative connesse con tali funzioni, col deposito, con la gestione del condizionamento di materie prime, forniture, prodotti lavorati e merci, oltre che col trasporto e la consegna di questi beni alle sole società del gruppo.
- (17) L'istruzione prevede che, tenuto conto della natura dei servizi forniti e della qualità dei beneficiari dei servizi forniti, rappresentati da entità non soggette all'imposta in Francia ma appartenenti al medesimo gruppo, i centri di coordinamento e logistici abbiano la possibilità di ottenere dall'amministrazione fiscale la garanzia che l'ammontare dei loro utili soggetti all'imposta sulle società non sarà rimesso in questione ove gli utili stessi vengano determinati in funzione di un margine complessivo per le varie attività che rientrino tra le funzioni dei centri di coordinamento e logistici.

Metodo di calcolo degli utili imponibili

- (18) L'ammontare degli utili imponibili viene calcolato applicando il margine di ricarico al totale delle spese correnti di gestione, conformemente al metodo del costo maggiorato. Dato che questo metodo ricalca le raccomandazioni in materia dell'OCSE, la Francia è del parere che esso garantisca il rispetto del principio di piena concorrenza che in condizioni normali vige fra entità economiche indipendenti, e che esso risulti giustificato alla luce delle norme che disciplinano l'imposizione internazionale degli utili transfrontalieri.
- (19) Di fatto, l'istruzione considera che la base imponibile determinata col metodo del costo maggiorato rispecchia

l'utile che può essere ottenuto in condizioni di piena concorrenza, motivo per cui il benessere dell'amministrazione è subordinato alla condizione che i centri di coordinamento e logistici fatturino le proprie prestazioni in base al costo aumentato del margine stabilito. Sempre secondo l'istruzione, qualsiasi sovrapprestazione porterebbe a un utile complementare soggetto a sua volta all'imposta sulle società secondo il regime fiscale ordinario. Una sottofatturazione costituirebbe invece un vantaggio occulto per i centri di coordinamento e logistici, con conseguente distribuzione presunta di redditi ai beneficiari e applicazione dell'imposta di distribuzione. Il metodo di fissazione dell'utile imponibile applicato dal regime resta peraltro ininfluente sull'imposizione dei risultati finanziari al di fuori delle attività dei centri di coordinamento e logistici, come i redditi di titoli e le plusvalenze o minusvalenze dovute alla cessione di elementi di attivo immobilizzato.

- (20) In base all'istruzione, la fissazione del margine di ricarico avviene caso per caso in modo distinto per i centri di coordinamento e i centri logistici, in funzione delle caratteristiche delle rispettive attività e delle relative condizioni di esercizio, al livello che meglio corrisponde all'utile che avrebbe potuto realizzare un'impresa indipendente nel rispetto del principio di piena concorrenza. In particolare, il margine di ricarico sarà esiguo se le attività realizzate sono di natura meramente amministrativa, sarà più elevato se esse assumono carattere strategico. Nel fissare il margine di ricarico, l'amministrazione fiscale può tener conto della natura degli impieghi necessari per espletare le mansioni dei centri di coordinamento e logistici. Il ricorso a personale altamente qualificato darà luogo all'applicazione di un margine di ricarico maggiore rispetto ai casi in cui sia sufficiente personale poco qualificato.
- (21) Il margine di ricarico fissato non è immutabile per l'intero periodo di esistenza dei centri di coordinamento e logistici, ma può invece essere modificato in funzione dei cambiamenti intervenuti nella natura o nelle condizioni di esercizio delle attività che il beneficiario è tenuto a dichiarare all'amministrazione fiscale, a decorrere dall'esercizio per il quale i mutamenti intervengono. In seguito all'istruzione dell'11 ottobre 2002, e con decorrenza 1° gennaio 2003, il margine di ricarico va nuovamente determinato ogni tre-cinque anni, nel quadro di una revisione sistematica dell'accordo.
- (22) A norma dell'istruzione, le spese di gestione computate per il calcolo dell'utile imponibile vengono determinate in base alle norme di diritto comune in materia di imposta sulle società. Si tratta delle spese di varia natura sostenute nel corso dell'esercizio, quali figurano a carico del bilancio di gestione nella contabilità del soggetto imponibile, tenendo conto anche degli interessi passivi e degli ammortamenti praticati. Dalle spese di gestione sono tuttavia escluse:

- le spese oggetto di rimborsi ai centri di coordinamento e logistici, in conformità delle condizioni previste dal regime di diritto comune dell'articolo 267 II-2 del codice generale delle imposte (CGI). Tali spese devono avere carattere occasionale e accessorio, e non devono rientrare nella sfera d'attività classica dei centri di coordinamento e logistici. Il carattere accessorio è rispettato qualora l'ammontare delle spese non ecceda il 10 % degli oneri di gestione corrente, al netto delle spese medesime. Oltre tale percentuale, queste ultime vanno computate negli oneri,
- le attività subappaltate, sempreché le spese relative a tali attività restino inferiori alla metà delle spese di gestione, al netto delle prestazioni subappaltate. Seguendo un esempio ripreso nell'istruzione, la Commissione ha potuto rendersi conto che, ove tale esclusione dalla base imponibile sia d'applicazione, la parte delle spese di subappalto che non supera la metà delle spese correnti, escluse le attività subappaltate, viene detratta dalla base soggetta all'applicazione del margine di ricarico. L'inserimento delle spese di subappalto nella base di calcolo degli utili imponibili è pertanto limitata alla parte eccedente il 50 % delle spese correnti, al netto delle spese per le attività subappaltate.

Imposizione forfettaria annuale

- (23) I centri di coordinamento e logistici sono soggetti all'imposizione forfettaria annuale (IFA) soltanto per l'ammontare previsto dal primo scaglione previsto dall'articolo 223 septies del CGI. L'importo dell'IFA dipende dal volume d'affari maggiorato dei risultati finanziari. L'importo corrispondente al primo scaglione ammonta a 750 EUR, per un volume d'affari maggiorato dei risultati finanziari compreso fra 76 000 e 150 000 EUR. L'IFA per l'ultimo scaglione ammonta a 30 000 EUR e si riferisce a un volume d'affari maggiorato superiore a 75 milioni di EUR. L'IFA per gli scaglioni intermedi non si applica ai beneficiari del regime.
- (24) L'IFA va versata allo Stato entro il 15 marzo dell'esercizio in questione. Il versamento è quindi solo un anticipo su uno dei versamenti che saranno successivamente dovuti per l'anno in corso o per i due anni successivi ⁽⁸⁾. Pertanto, un'esclusione dall'IFA non imputata sull'imposta sulle società nell'arco dei tre anni consecutivi equivale all'esclusione totale dall'imposta. Inoltre, un'esclusione dal pagamento dell'IFA per un periodo più breve,

⁽⁸⁾ Una società che abbia versato l'IFA il 15 marzo 2003 potrà per esempio imputare tale somma su uno dei due accenti o sul saldo che sarà dovuto nel 2003, ovvero nel 2004 o 2005. Trascorso questo termine, l'imposta è definitivamente acquisita all'erario.

qualora le imposte dovute nel periodo di tre anni superino l'anticipo IFA, costituisce un semplice differimento d'imposta.

III. MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO AD AVVIARE LA PROCEDURA

(25) Nell'ambito dell'avvio della procedura formale d'esame⁽⁹⁾, la Commissione ha ritenuto che il provvedimento potesse costituire un aiuto di Stato, in quanto sembrava riunire i quattro criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In particolare, la Commissione ha individuato i seguenti tre elementi che potenzialmente hanno carattere di aiuto:

— anzitutto, determinati costi a carico dei centri di coordinamento e logistici non verrebbero computati in sede di calcolo dell'utile imponibile secondo il metodo del costo maggiorato,

— anche la parziale esclusione dal regime IFA di cui beneficiano i centri di coordinamento e logistici sembra dar luogo a un'imposizione inferiore a quella prevista dal regime normale,

— in terzo luogo, il margine di manovra dell'amministrazione nel fissare la percentuale di ricarico che può essere applicata nel metodo del costo maggiorato può favorire determinate imprese o gruppi.

(26) Infine, nel quadro della sua valutazione preliminare, la Commissione ha ritenuto che il regime non potesse beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(27) La Camera di commercio americana in Francia (CCAF) è del parere che il regime non conferisca vantaggi finanziari ai beneficiari e non possa quindi costituire un aiuto per i motivi qui di seguito esposti.

(28) Innanzi tutto, la CCAF ritiene che l'unico vantaggio offerto dal regime ai beneficiari sia permettere di conoscere in anticipo le modalità di determinazione del risultato fiscale applicabile. Di conseguenza, il regime somiglia più a un accordo preventivo sul prezzo di trasferimento unilaterale fra il contribuente e l'amministrazione fiscale, una prassi amministrativa caldeggiata dall'OCSE.

(29) Inoltre, il fatto che i costi relativi ai pagamenti e alle spese di subappalto vengano parzialmente computati nella base d'applicazione del metodo del costo maggiorato, è conforme a un'applicazione assolutamente rigorosa delle norme OCSE in materia di prezzi di trasferimento, in base alle quali tali spese andrebbero perfino del tutto escluse, in particolare qualora le transazioni internazionali all'interno di un gruppo fossero costituite da prestazioni di servizi. Quanto alle spese di subappalto, la CCAF è del parere che includerle nella base d'applicazione del costo maggiorato non corrisponderebbe alla realtà economica di un intermediario in Francia. Inserire tali spese genererebbe problemi di detraibilità fiscale per la società del gruppo beneficiaria del servizio, in quanto non si giustificerebbe l'applicazione di un ricarico sulle spese di subappalto che la società beneficiaria avrebbe potenzialmente la facoltà di detrarre.

(30) In terzo luogo, la CCAF è del parere che l'IFA non costituisca un'imposta definitiva, essendo calcolata sull'imposta relativa alle società maturata nei due anni successivi all'applicazione dell'IFA. Ove quest'ultima base imponibile, una volta applicata l'aliquota d'imposta sulle società del 33,1/3 % determini un risultato superiore a 750 EUR, un'entità beneficiaria del regime è tenuta a corrispondere l'imposta definitiva superiore, motivo per cui il massimale IFA sarà ininfluenza e non rappresenterà un vantaggio sostanziale.

(31) Infine, la CCAF considera che l'amministrazione fiscale francese sia particolarmente rigorosa e aspra nel negoziare e determinare il margine di ricarico applicabile alle operazioni realizzate dai centri di coordinamento e logistici, motivo per cui le modalità di fissazione del margine di ricarico relative al metodo del costo maggiorato non offrono vantaggi di sorta. In particolare, la CCAF conferma l'applicazione del paragrafo 36 dell'istruzione, in base al quale «il margine di ricarico applicato viene fissato caso per caso in funzione delle caratteristiche dell'attività del centro di coordinamento e delle condizioni in cui esso opera, al livello più vicino all'utile che avrebbe potuto realizzare un'impresa indipendente rispettando il principio della piena concorrenza».

(32) Ad ogni buon conto, la CCAF invoca la buona fede dei suoi membri che avrebbero beneficiato del regime, persuasi che i prezzi di trasferimento praticati equivalessero a prezzi di piena concorrenza.

V. COMMENTI DELLA FRANCIA

(33) Nei loro commenti le autorità francesi ricusano l'assimilazione del regime per centri di coordinamento e logistici a un aiuto, adducendo che non rientra in alcuno dei quattro criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

⁽⁹⁾ Cfr. la nota 1.

Assenza di vantaggio

- (34) La Francia ritiene che la corrispondenza tra il regime applicato ai centri di coordinamento e logistici e quello applicabile alle entità operanti in piena indipendenza consente di escludere che vi sia un qualche vantaggio. Occorre tener conto del fatto che l'applicazione del principio di piena concorrenza è necessario in situazioni che riguardano transazioni internazionali fra imprese associate, e che quindi questo principio rappresenta la norma generale per determinare se gli utili imponibili di una ditta operante in un contesto interno a un gruppo vengano calcolati in modo più vantaggioso. A parere delle autorità francesi il metodo applicato per determinare gli utili imponibili dei centri di coordinamento e logistici corrisponde a quello che, secondo l'OCSE, permette di ottenere il prezzo di piena concorrenza. L'OCSE considera peraltro che il metodo del costo maggiorato risulti il più idoneo quando le transazioni controllate in questione sono prestazioni di servizi.
- (35) Quanto all'esclusione dei pagamenti e delle spese di subappalto dalla base di calcolo degli utili imponibili, le autorità francesi rilevano che, per essere escluse da tale base, queste spese devono avere carattere occasionale e accessorio, ovvero del tutto indipendente dall'esercizio delle normali funzioni di un centro di coordinamento o logistico. La diversa soglia per le spese di subappalto (50 % delle spese correnti di gestione al netto delle prestazioni subappaltate) e per i pagamenti (10 % delle spese di gestione al netto dei pagamenti) si giustifica per la necessità di adeguare nel modo più consono il regime alla realtà economica e distinguere le attività dei centri di coordinamento o logistici da quelle degli agenti (pagamenti) o degli intermediari (subappalto). Inoltre, con riferimento più in particolare alle spese di subappalto, le autorità francesi considerano che, qualora si fosse attenuto alle raccomandazioni dell'OCSE sull'applicazione del metodo del costo maggiorato alle attività di agente o intermediario, il regime avrebbe potuto risultare più vantaggioso. L'OCSE preconizza che le spese di subappalto vengano escluse dalla base imponibile senza massimale o che a tali spese, non meno che alla percentuale delle spese correnti di gestione legata a esse, venga applicata un'aliquota inferiore. Secondo la Francia, la soluzione prevista dall'istruzione è meno favorevole di quella caldeggiata dall'OCSE, per determinare il prezzo di piena concorrenza, e quindi il provvedimento francese non può costituire un vantaggio.
- (36) Per quel che riguarda la fissazione del margine di ricarico che permette di applicare il metodo del costo maggiorato, secondo le autorità francesi essa verrebbe effettivamente determinata caso per caso e potrebbe essere adattata ogni tre, massimo cinque anni. L'amministrazione non disporrebbe pertanto di una discrezionalità che le consenta di favorire determinate imprese, in quanto la fissazione del margine generalmente avviene proprio caso per caso, a seconda dei mutamenti intervenuti nella natura o nelle condizioni di esercizio delle attività, e a decorrere dall'esercizio per il quale i mutamenti sono intervenuti. Per effetto della fissazione del margine caso per caso, inoltre, l'imposizione dei centri di coordinamento e dei centri logistici di fatto si avvicinerrebbe a quella derivante dall'applicazione del principio del prezzo di piena concorrenza, che è la norma applicabile a tutte le transazioni interne a un gruppo.
- (37) In ordine alla limitazione dell'IFA all'ammontare previsto per il primo degli scaglioni di cui all'articolo 223 *septies* del CGI, le autorità francesi giudicano che essa non procuri vantaggi di sorta, in quanto l'IFA costituisce solo un anticipo sull'imposta sulle società a carico dei beneficiari, e che essa grava definitivamente sulle imprese solo ove siano deficitarie, situazione che nel caso specifico dei centri di coordinamento e logistici non può venirsi a determinare. Questi ultimi, in linea di principio, sono sempre soggetti all'imposta sulle società attraverso l'applicazione del metodo del costo maggiorato, che permette di determinare i loro utili imponibili in base alla plusvalenza sulle spese lorde di gestione. L'applicazione del regime dell'anticipo introdotto dall'IFA rappresenterebbe tutt'al più un anticipo di tesoreria, che nel caso delle normali società risulterebbe maggiore che per i centri di coordinamento e logistici. Tenuto conto del fatto che l'ammontare massimo dell'IFA è di 30 000 EUR, l'eventuale vantaggio di tesoreria che l'esenzione dall'IFA potrebbe offrire risulterebbe trascurabile.
- (38) Quanto al fatto che l'applicazione del costo maggiorato permetterebbe ai contribuenti di conoscere preventivamente l'ammontare dell'imposizione a loro carico e di evitare ogni contestazione presso l'amministrazione fiscale, a giudizio delle autorità francesi ciò non può ritenersi un vantaggio, dato che le contestazioni vengono evitate solo a patto che le condizioni previste dal metodo del costo maggiorato siano rispettate, e che dunque la base imponibile dei centri di coordinamento e logistici venga determinata in conformità del principio di piena concorrenza. Ne consegue, secondo le autorità francesi, che se l'applicazione di questo principio costituisce un vantaggio rispetto alla determinazione analitica della base imponibile prevista dal regime ordinario, ciò è riconducibile alla natura e all'economia del sistema fiscale francese, che in fatto di imposizione sulle prestazioni di servizi fra consociate si conforma alle raccomandazioni dell'OCSE. In realtà, il regime si prefigge di eliminare l'incertezza nell'applicazione dell'imposta sulle società in un contesto internazionale intragruppo, conformemente alle raccomandazioni dell'OCSE relative alla conclusione di accordi di fissazione preventiva dei prezzi di trasferimento.
- (39) Secondo le autorità francesi, il regime si limiterebbe a preservare le risorse dello Stato, in quanto il metodo

Assenza di risorse di Stato

alternativo applicato permette di arrivare a un'imposizione effettiva per attività che diversamente sfuggirebbero del tutto all'applicazione dell'imposta sulle società in Francia. Grazie a questo regime la Francia percepisce entrate fiscali da alcune attività che, a parere delle autorità francesi, normalmente non possono dar luogo a una commercializzazione verso terzi, e quindi non sarebbero determinabili in alcun modo.

Assenza di incidenza sulla concorrenza e sugli scambi

- (40) Secondo le autorità francesi il regime non è in grado di incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari, giacché i servizi che beneficiano del provvedimento per definizione sono «non delegabili all'esterno», e si collocano quindi fuori mercato. Per quel che attiene più specificamente ai centri logistici, le autorità francesi reputano che le loro attività non generino alcun valore aggiunto per le produzioni su cui intervengono.

Assenza di selettività

- (41) Da ultimo, a giudizio delle autorità francesi il regime non può ritenersi selettivo, trattandosi di un provvedimento generale di politica fiscale applicabile a tutti i settori economici e a tutti i gruppi internazionali controllati dal territorio francese o dall'estero. Il fatto che il regime abbia ad oggetto esclusivamente le operazioni internazionali è giustificato dalla circostanza che solo per queste operazioni sorge il problema dei prezzi di trasferimento e il rischio di duplice imposizione. Di fatto, la misura non sarebbe selettiva in quanto la determinazione speciale dei prezzi fra imprese associate, oggetto del regime, non avrebbe ripercussioni fiscali per le altre imprese che non sviluppano la propria attività su scala internazionale.
- (42) Infine, dato che il provvedimento può interessare tutti i soggetti economici che, a prescindere dall'assetto giuridico adottato, offrono servizi internazionali di sostegno alle attività produttive e commerciali interne a un gruppo, non sembra lo si possa considerare selettivo.

VI. VALUTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Introduzione

- (43) Esaminati i commenti della Francia e le osservazioni delle parti interessate, la Commissione ribadisce la posizione espressa nella sua lettera dell'11 luglio 2001⁽¹⁰⁾, con cui avviava la procedura formale di esame. Essa ritiene che le osservazioni presentate dalla Francia e

dalle altre parti interessate non abbiano permesso di dissipare i dubbi espressi e ritiene, di conseguenza, che alcuni aspetti del regime fiscale in questione costituiscano un aiuto illecito e incompatibile col mercato comune.

Vantaggio

- (44) Le autorità francesi e le parti interessate fanno valere che il ricorso a un metodo forfettario d'imposizione non conferisce particolari vantaggi rispetto alla determinazione dell'utile imponibile in base al prezzo di piena concorrenza. Infatti, quando in un contesto multinazionale caratterizzato da differenze di imposizione effettiva fra i pari paesi coinvolti, imprese associate procedono a transazioni tra di loro, le loro relazioni commerciali e quindi l'imputazione degli utili in teoria possono essere manipolati dal contribuente, in quanto vertono sul medesimo interesse economico. Ne consegue che le amministrazioni fiscali nazionali interessate possono correggere in modo unilaterale gli utili imponibili di questi contribuenti, e procedere quindi a un'imposizione più elevata o a una doppia imposizione sulle transazioni in questione. Secondo la Francia, dato che il metodo del costo maggiorato si prefigge di eliminare la doppia imposizione, il regime non conferisce vantaggi di sorta.

- (45) In via preliminare va osservato che il sistema fiscale francese si conforma effettivamente al rispetto della piena concorrenza in ordine alla determinazione degli utili imponibili nel caso di transazioni internazionali fra consociate, a livello sia di diritto interno, in forza dell'articolo 57 del CGI, sia convenzioni bilaterali per prevenire la duplice imposizione che la Francia ha concluso con i suoi paesi partner. In particolare, l'articolo 57 del CGI prevede una procedura di revisione di accertamento fiscale «per fissare l'imposta sul reddito dovuta dalle imprese che dipendono da gruppi esterni al territorio francese ovvero che controllano imprese al di fuori della Francia», in ordine agli «utili indirettamente trasferiti tramite maggiorazione o riduzione dei prezzi d'acquisto o di vendita, ovvero attraverso qualsiasi altro mezzo». In questo caso, dato che gli utili per definizione non rispettano il principio di piena concorrenza, essi «vengono incorporati ai risultati registrati nella contabilità» delle imprese francesi interessate. L'articolo 57 precisa altresì che, in mancanza di elementi precisi per procedere alle revisioni previste, «gli utili imponibili vengono determinati mediante raffronto con quelli di altre imprese analoghe gestite normalmente». Le convenzioni concluse dalla Francia per evitare la doppia imposizione, da parte loro, permettono di procedere a revisioni comparabili con riferimento agli utili ottenuti in relazioni commerciali fra consociate insediate nei paesi contraenti, in conformità del principio di piena concorrenza di cui all'articolo 9 del modello di convenzione dell'OCSE. Al riguar-

⁽¹⁰⁾ Cfr. la nota 1.

do, la Commissione rileva che il metodo del costo maggiorato, applicato per determinare gli utili imponibili dei centri di coordinamento e logistici, si inquadra nei metodi tradizionali elencati dall'OCSE nella sua relazione in materia di prezzi di trasferimento.

- (46) La Commissione è infatti del parere che la natura dei servizi resi dai centri di coordinamento e logistici renda difficile determinare direttamente i loro utili imponibili in Francia, motivo per cui è giustificata l'applicazione di un metodo indiretto. Quest'ultimo si traduce in una stima per fissare il margine utile lordo che in una transazione fra imprese associate una delle parti avrebbe chiesto in pagamento e l'altra avrebbe giudicato accettabile in condizioni di piena concorrenza per svolgere funzioni comparabili. Inoltre, determinare il margine di ricarico nell'ambito dell'applicazione del metodo del costo maggiorato, attraverso un accordo preventivo valevole per tutta una serie di transazioni economiche non determinate, costituisce una modalità d'applicazione del principio di piena concorrenza fortemente caldeggiato dall'OCSE. In conclusione, la Commissione conferma la sua posizione secondo cui non ha critiche di principio da formulare, né nei confronti del metodo del costo maggiorato né nei confronti degli accordi preventivi per fissare un margine di ricarico, con riferimento alle transazioni intragrupo, applicati in Francia nel regime all'esame.
- (47) La Commissione constata inoltre che né la Francia né gli altri interessati contestano che gli utili attribuiti ai centri di coordinamento e logistici siano, non già effettivi ma soltanto stimati. Infine, la possibilità di ottenere preventivamente un accordo dell'amministrazione in ordine al tasso di redditività di un numero indefinito e potenzialmente ampio di transazioni costituisce un trattamento particolare rispetto alla determinazione analitica degli utili. Sembra pertanto necessario analizzare in dettaglio l'applicazione concreta fatta dalle autorità francesi di questo metodo d'imposizione.

Fissazione del margine di ricarico

- (48) Per quel che riguarda la fissazione del margine di ricarico, va rilevato che, secondo l'istruzione, il regime riguarda soltanto le «attività per le quali in pratica risulta estremamente difficile stimare un valore mercantile, trattandosi di attività che per loro natura sono specifiche dei gruppi»⁽¹¹⁾. In effetti, le attività cui l'istruzione si riferisce riguardano funzioni che presentano «sostanzialmente un carattere preparatorio o ausiliario, e non costi-

tuiscono quindi funzioni direttamente produttive»⁽¹²⁾. Al contrario, la Commissione reputa che le attività cui si riferisce l'istruzione siano molto diversificate e possano presentare un valore mercantile alquanto cospicuo. Per esempio, è possibile fare riferimento ai «servizi di carattere strategico» oppure ai «servizi di ricerca e sviluppo» evocati nell'istruzione. In particolare, è opportuno rilevare che questi servizi costituiscono non solo attività economiche, ma anche attività mercantili che potenzialmente corrispondono a una frazione significativa del valore aggiunto complessivo prodotto da un gruppo multinazionale. Infine, il fatto che determinate attività dei centri di coordinamento e logistici possano essere date in subappalto dimostra la natura commerciale di tali operazioni.

- (49) La Commissione considera che l'applicazione del metodo del costo maggiorato e la fissazione preventiva per un periodo di tre-cinque anni del tasso di redditività per tutte le attività svolte da un centro di coordinamento responsabile dei servizi di carattere strategico o di ricerca e sviluppo, possa dare adito a un esito diverso dalla determinazione analitica. La Commissione ritiene tuttavia che, in mancanza di altri metodi, questo trattamento differenziale risulti necessario per determinare il prezzo di trasferimento relativo a transazioni per imprese associate, qualora una stima diretta del prezzo rispetto a quello praticato in transazioni analoghe fra imprese indipendenti dovesse rivelarsi poco consona. Il metodo è quindi giustificato dalla natura del sistema fiscale francese, ai sensi del punto 23 della comunicazione.
- (50) La Commissione deve inoltre verificare se le modalità di determinazione dell'utile possono lasciare alle autorità fiscali un margine di discrezionalità. Alla luce delle osservazioni presentate dalla Francia e dagli interessati, emerge che il ricarico viene fissato effettivamente caso per caso a seconda del tipo di attività realmente esercitata dal contribuente, e a seconda delle condizioni in cui l'esercizio avviene. Gli elementi di cui la Commissione dispone non permettono pertanto di stabilire che la discrezionalità di cui l'amministrazione può disporre nel fissare il margine di ricarico applicabile nel metodo del prezzo di costo maggiorato sia potuta servire a favorire determinate imprese o gruppi. Infine, la Commissione prende atto della modifica dell'istruzione, intervenuta dopo l'apertura della procedura formale di esame, che prevede una revisione sistematica di tali accordi in funzione dei cambiamenti intervenuti nelle condizioni d'esercizio delle attività dei centri di coordinamento e logistici, al massimo ogni tre-cinque anni. È quindi opportuno concludere che la determinazione del margine di ricarico nel quadro del regime non conferisce vantaggi ai centri di coordinamento e logistici o ai gruppi di cui essi fanno parte.

⁽¹¹⁾ Cfr. il paragrafo 13 dell'istruzione.

⁽¹²⁾ Cfr. il paragrafo 56 dell'istruzione.

Pagamenti e attività subappaltate

(51) Quanto al fatto che il metodo del costo maggiorato non tenga conto dei pagamenti, la Commissione ritiene che queste attività abbiano effettivamente un carattere occasionale e accessorio, seppure significativo, dato che il massimale del 10 % rispetto alle spese correnti di gestione al netto dei pagamenti può corrispondere a importi cospicui. L'elemento decisivo per eliminare qualsiasi ipotesi di vantaggio è comunque il fatto che, per essere esclusi dalla base delle spese per il metodo del costo maggiorato, e quindi dalla base imponibile, i pagamenti devono soddisfare i criteri comuni di cui all'articolo 267 II-2° del CGI. Tale articolo esclude dalla base d'imposizione per l'imposta sulle società «le somme rimborsate agli intermediari ... che effettuano spese a nome e per conto dei loro committenti, sempreché gli intermediari rendano conto ai committenti medesimi, che registrino queste spese nella loro contabilità su conti transitori e che precisino all'amministrazione la natura e l'importo esatto dei pagamenti». Dato che il regime in esame è identico a quello ordinario, si può escludere che vi sia un vantaggio rispetto al regime di determinazione analitica degli utili imponibili. In quest'ultimo caso, infatti, le attività inerenti ai pagamenti non darebbero luogo a utili imponibili.

(52) Quanto all'esclusione delle attività subappaltate dal metodo di calcolo degli utili imponibili nelle condizioni evocate in precedenza, è opportuno rilevare che i principi in materia di prezzi di trasferimento raccomandati dall'OCSE prevedono, per casi in cui venga utilizzato il metodo del costo maggiorato, di applicare un margine sui soli costi relativi alla funzione di agente o intermediario, oppure di ridurre il margine di ricarico da applicare sui costi complessivi dei servizi. Quantunque al riguardo la relazione dell'OCSE illustri un esempio nel quale sembra legittimo che tra due consociate non venga praticato un ricarico nel ripercuotere le spese sostenute dalla prima per conto della seconda, la Commissione rileva che in situazioni del genere è pur sempre necessario accertarsi che tutti i vantaggi avuti dal beneficiario vengano tenuti in debito conto affinché la determinazione dell'utile imponibile sia conforme al principio di piena concorrenza.

(53) Ne consegue che la Francia applica in modo sistematico l'esclusione delle spese relative alle attività subappaltate senza valutare caso per caso se non risulterebbe più appropriato applicare un'aliquota specifica per l'attività d'intermediazione e se non sarebbe possibile prospettare una soluzione alternativa, consistente nel ridurre il mar-

gine di ricarico per l'insieme delle attività. Se da un lato, riducendo il margine di ricarico, l'ammontare degli utili imponibili diminuisce, dall'altro, estendendo la base d'applicazione del margine l'utile imponibile risulta maggiore. La Commissione constata che escludere le spese di subappalto non può giustificarsi in quanto, al di là del limite del 50 % — al netto delle spese — del valore complessivo delle attività subappaltate, queste ultime vengono nuovamente computate nel calcolo della base imponibile. Infine, la Commissione ritiene che il massimale del 50 % del totale delle spese, al netto delle attività subappaltate, possa rappresentare un volume cospicuo di utili che sistematicamente sfuggono all'imposizione.

(54) Come si sottolinea al punto 9 della comunicazione, il vantaggio può essere dato da una riduzione della base imponibile. La Commissione constata che la totalità dei costi a carico dei centri di coordinamento e logistici non viene presa in considerazione in sede di calcolo dell'utile imponibile secondo il metodo del cosiddetto costo maggiorato. Questa esclusione può costituire una riduzione della base imponibile ai sensi del punto 9 della comunicazione.

IFA

(55) Per quel che riguarda la deroga al sistema d'imposizione forfettaria annuale (IFA) prevista dal regime, la Commissione condivide le argomentazioni delle autorità francesi, secondo cui l'eventuale vantaggio sarebbe circoscritto a situazioni nelle quali i centri di coordinamento e logistici non generano un'imposta superiore a 30 000 EUR. Quantunque sia difficile valutare gli effetti dell'applicazione limitata (ovvero solo alla prima aliquota d'imposizione) nel quadro di un regime come quello in esame che fissa i redditi fiscali in modo forfettario, la Commissione constata che il volume d'affari dei beneficiari può essere fissato in modo autonomo e oggettivo rispetto alle spese ammissibili dei centri di coordinamento e logistici. La parziale esenzione dall'aliquota dell'IFA che il regime concede costituisce pertanto, come le stesse autorità francesi riconoscono, un vantaggio che può tradursi in un'imposizione differita. L'IFA corrisposta è infatti detraibile dall'imposta sulle società, alla quale i centri di coordinamento e logistici sono sempre soggetti, dato che l'uso del metodo del costo maggiorato implica sempre l'esistenza di un utile imponibile. Qualora tuttavia l'IFA evitata grazie al regime superasse un importo superiore a quello corrisposto per l'imposta sulle società, la differenza nel corso di un esercizio fiscale comporta un differimento d'imposizione. Inoltre, come già indicato al considerando 23, la Commissione non è in grado di escludere che la parziale esenzione dall'aliquota IFA possa costituire un'esenzione definitiva qualora il riferimento d'imposizione si ripeta per tre anni consecutivi.

(56) Il fatto che gli importi in questione siano modesti non toglie che si sia in presenza di un vantaggio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Francia non ha infatti fornito alcuna indicazione intesa a confermare l'osservanza, nel caso di specie, delle condizioni d'applicazione della norma de minimis, quali fissate dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'entità minore ⁽¹³⁾, in particolare con riferimento ai settori esclusi da tale norma e ai limiti in materia di cumulo.

Conclusioni in ordine al vantaggio

(57) Da quanto fin qui esposto si giunge alla conclusione che sia il mancato computo delle spese di subappalto che l'esclusione dall'IFA costituiscono vantaggi per le imprese beneficiarie e per i gruppi ai quali appartengono.

Risorse di Stato

(58) Nel caso di specie, la riduzione dell'ammontare dell'imposta, quale risulta da una riduzione della base imponibile o ancora da una riduzione dell'ammontare dell'IFA, genera un calo delle entrate fiscali, che costituiscono risorse di Stato.

(59) Il presunto aumento delle entrate fiscali reso possibile dal regime, accampato dalle autorità francesi, non è un'argomentazione pertinente, in quanto nella propria valutazione la Commissione deve riferirsi esclusivamente alle risorse di cui lo Stato beneficerebbe se l'imposizione dei centri di coordinamento e logistici venisse determinata in base al regime generale.

Incidenza della concorrenza e degli scambi fra Stati membri

(60) Trattandosi di un regime d'imposizione diretta, di cui in linea di principio possono avvalersi tutti i settori di attività ausiliarie rispetto alla produzione e al commercio, la Commissione non può escludere che alcune imprese beneficiarie e i gruppi dei quali fanno parte siano attive in settori in cui si registra un intenso scambio intracomunitario. Non è da escludere a priori che l'applicazione di questo regime forfettario d'imposizione possa incidere sugli scambi.

(61) In secondo luogo, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽¹⁴⁾ e come sottolineato al punto 11 della comunicazione, «il

semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione dell'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari permette di concludere che l'aiuto incide sugli scambi».

(62) Infine, la circostanza che il regime in parola venga applicato in ambito multinazionale permette fortemente di supporre che il regime possa influenzare le attività economiche fra Stati e quindi falsare la concorrenza a livello europeo.

Selettività e giustificazione inerenti alla natura del sistema o alla razionalità economica

(63) Secondo le autorità francesi, il regime non sarebbe selettivo in quanto costituisce un provvedimento generale di politica fiscale del quale possono avvalersi tutti i settori economici e tutte le aree geografiche, qualunque sia l'assetto giuridico adottato.

(64) La Commissione non contesta che il regime sia accessibile a tutti i settori dell'economia a prescindere dalla loro localizzazione geografica o dal loro assetto giuridico, ma ritiene che ciò non sia sufficiente per togliere al provvedimento il suo carattere selettivo.

(65) Innanzi tutto va osservato che il provvedimento è limitato alle prestazioni di servizio che corrispondono a funzioni di direzione, gestione, coordinamento o controllo, nonché ad attività preparatorie o ausiliarie rispetto alla produzione o commercializzazione esercitata nell'ambito di un gruppo internazionale. Sono quindi escluse le attività direttamente produttive o commerciali e quelle che non si svolgono nell'ambito di un gruppo internazionale, e che quindi solo queste ultime possono beneficiare dei vantaggi del regime.

(66) In secondo luogo, il beneficio del regime è limitato esclusivamente ai centri di coordinamento e logistici che prestano i loro servizi in forma prevalente a consociate aventi sede al di fuori del territorio francese. La Commissione constata che le entità che non prestano i loro servizi in forma prevalente a consociate esterne al territorio francese sono escluse dal beneficio del provvedimento. Questa condizione di prevalenza viene valutata in funzione del rapporto fra l'ammontare totale delle spese correnti corrispondenti alle prestazioni fornite dalle entità in questione a favore di consociate con sede al di fuori della Francia o a stabili organizzazioni delle consociate con sede al di fuori della Francia, e l'importo totale delle spese correnti corrispondente alle prestazioni

⁽¹³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽¹⁴⁾ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione, causa 730/79, Racc. 1980, pag. 2671.

globali fornite a tutti i beneficiari stabiliti in Francia o all'esterno. In tal modo entità stabilite in Francia, che non soddisfino però il criterio di prevalenza, non potranno beneficiare dei vantaggi del regime, sebbene le loro transazioni con società o succursali consociate localizzate all'estero comportino per loro le stesse difficoltà a livello di determinazione dei loro utili imponibili cui devono far fronte i centri di coordinamento e logistici.

- (67) Infine la selettività del provvedimento è accentuata dall'esclusione dal beneficio del regime per centri logistici che costituiscono un dipartimento annesso al ramo industriale o commerciale di un'impresa esistente o a una società di holding. Nell'ambito della procedura la Francia non ha fornito argomentazioni per giustificare questo stato di cose. L'istruzione precisa che la limitazione serve a evitare qualsiasi confusione con le altre attività di un gruppo. Non si spiega tuttavia perché questa limitazione non si applichi ai centri di coordinamento.
- (68) Quanto alla possibile giustificazione del carattere differenziato del regime, ai sensi del punto 23 della comunicazione, va osservato che le autorità francesi non hanno fornito elementi che possano spiegare in quale misura le operazioni realizzate dai centri di coordinamento e logistici meritassero un trattamento fiscale più favorevole rispetto alle entità che eseguono le stesse operazioni, senza però rientrare nel requisito della prevalenza precedentemente evocata, oppure rispetto ai centri logistici non associati a un'impresa presente in Francia o a una società di holding. Nella fattispecie, non risulta che la razionalità economica renda il provvedimento necessario o funzionale all'efficacia del sistema fiscale⁽¹⁵⁾. Ne consegue che il provvedimento non risulta giustificato dalla natura del sistema o dalla razionalità economica e la Commissione ribadisce la sua posizione preliminare sul carattere selettivo del provvedimento stesso.
- (69) Da ultimo, la Commissione rileva che le attività subappaltate formano oggetto di un trattamento fiscale diverso oltre un dato massimale, il che conferisce a questo trattamento differenziato un carattere selettivo.

Conclusioni in ordine all'esistenza di un aiuto

- (70) Il provvedimento in questione costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in quanto i vantaggi corrispondenti all'esclusione di determinate

spese dalla base di calcolo degli utili imponibili e l'esenzione parziale dal regime dell'IFA non risultano giustificati dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale francese.

Compatibilità

- (71) Come sottolineato nella decisione di avviare la procedura formale di esame, a priori il regime in questione non sembra poter beneficiare di alcuna delle regole di cui all'articolo 87 del trattato. Nel quadro della procedura, né le autorità francesi né i terzi interessati hanno esposto considerazioni circa un'eventuale compatibilità del regime con il mercato comune. I dubbi della Commissione sono stati pertanto confermati.
- (72) Nessuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, che si riferiscono agli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali, o ancora agli aiuti concessi in determinate regioni della Repubblica federale di Germania può applicarsi al caso di specie.
- (73) La deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, che prevede la possibilità di autorizzare aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o colpite da gravi fenomeni di disoccupazione, non può certo essere invocata, giacché l'ambito territoriale d'applicazione del regime in questione non è limitato.
- (74) Del pari, il regime non rientra nella categoria dei progetti di interesse europeo comune cui può applicarsi la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato né può beneficiare, non mirando a promuovere la cultura e la conservazione dei beni culturali, della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).
- (75) I vantaggi fiscali concessi nel quadro del regime non possono poi beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che autorizza gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Si tratta infatti di aiuti che esentano le imprese beneficiarie o i rispettivi gruppi di appartenenza da determinati oneri che normalmente dovrebbero accollarsi.
- (76) Ne consegue che il regime va ritenuto incompatibile con il mercato comune.

⁽¹⁵⁾ Cfr. la decisione 96/369/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, concernente un aiuto fiscale sotto forma di ammortamento a favore delle compagnie aeree tedesche (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 42).

Recupero

- (77) Il provvedimento in questione è stato posto in essere senza aver mai formato oggetto di notifica alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato; esso costituiva un aiuto fin dal momento della sua entrata in vigore e non è prescritto. Pertanto costituisce un aiuto illecito.
- (78) Ove gli aiuti di Stato illecitamente concessi risultino incompatibili con il mercato comune, ciò dovrebbe naturalmente comportare il recupero dell'aiuto presso i beneficiari, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁶⁾. Il recupero dell'aiuto mira a ripristinare, nei limiti del possibile, lo stato di competitività esistente prima della concessione dell'aiuto. Una deroga a questo principio di base non potrebbe giustificarsi né per la mancanza di precedenti in fatto di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in casi analoghi né per una pretesa mancanza di chiarezza della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato.
- (79) Tuttavia, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 dispone che «la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». La giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi della Commissione hanno stabilito che ordinare il recupero dell'aiuto violerebbe un principio generale di diritto comunitario per la stessa azione della Commissione, qualora il beneficiario di un provvedimento possa legittimamente supporre che l'aiuto sia stato concesso in conformità della legislazione comunitaria.
- (80) Nella causa Van den Bergh en Jurgens ⁽¹⁷⁾ la Corte si è pronunciata come segue:

«Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l'operatore economico prudente e accorto, qualora sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.»

La Francia ha invocato l'esistenza di un legittimo affidamento da parte dei beneficiari del regime, senza presentare alla Commissione alcuna argomentazione specifica a sostegno di un'interpretazione del genere. In base però

alla giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁸⁾, la Commissione è tenuta a prendere d'ufficio in considerazione le circostanze eccezionali che giustificano una rinuncia da parte sua, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, a ordinare il recupero degli aiuti concessi illegalmente qualora tale recupero risulti contrario a un principio generale di diritto comunitario, come il rispetto del legittimo affidamento dei beneficiari.

- (81) Nel caso presente, la Commissione rileva che il regime francese presenta alcune analogie con il sistema introdotto in Belgio con regio decreto n. 187, del 30 dicembre 1982, relativo all'imposizione dei centri di coordinamento. Entrambi i sistemi vertono su attività interne a un gruppo e riguardano norme specifiche di determinazione della base imponibile. Nella sua decisione SG(84) D/6421 del 16 maggio 1984, la Commissione ha considerato che quel sistema non comportasse aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Sebbene la decisione non fosse stata pubblicata, il fatto che la Commissione non avesse sollevato obiezioni di sorta contro il sistema belga di centri di coordinamento, all'epoca era stato reso pubblico nella XIV^a relazione sulla politica della concorrenza, nonché in una risposta a un'interrogazione parlamentare ⁽¹⁹⁾.
- (82) Al riguardo, la Commissione rileva che la sua decisione sul regime belga dei centri di coordinamento era stata adottata prima dell'adozione del regime francese nella sua formulazione attuale, quale risulta dalle istruzioni del 21 gennaio 1997 e dell'11 ottobre 2002. La Commissione giunge quindi alla conclusione che i beneficiari del regime possono invocare un legittimo affidamento, tale da ostare al recupero dell'aiuto, e pertanto non esige questo recupero.

VII. CONCLUSIONI

- (83) La Commissione constata che alcuni aspetti del regime francese costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che la Francia ha illecitamente messo in atto l'aiuto in questione, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (84) Tuttavia, la posizione assunta dalla Commissione in passato nei confronti di alcune misure fiscali a favore delle multinazionali ha potuto generare nei beneficiari il legittimo affidamento che il regime non costituisse un aiuto di Stato. La Commissione constata che il recupero dell'aiuto sarebbe contrario al principio generale del

⁽¹⁶⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹⁷⁾ Sentenza dell'11 marzo 1987 della Corte di giustizia, Van den Bergh en Jurgens/Commissione, causa 265/85, Racc. 1987, pag. 1155, punto 44.

⁽¹⁸⁾ Sentenza 24 novembre 1987 della Corte di giustizia, RSV/Commissione, causa 223/85, Racc. 1987, pag. 4617.

⁽¹⁹⁾ Cfr. la risposta all'interrogazione scritta n. 1735/90 (GU C 63 del 11.3.1991, pag. 37).

rispetto e dell'affidamento legittimo, motivo per cui rinuncia a esigere detto recupero,

a) il regime d'applicazione del metodo del costo maggiorato, con riferimento all'esclusione di determinate spese di subappalto dalla base di calcolo dei benefici imponibili;

b) il regime di parziale esenzione dall'IFA.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'esclusione delle spese di subappalto dal calcolo della base imponibile e l'applicazione dell'imposizione forfettaria annuale limitata alla prima aliquota, messe in atto dalla Francia nel quadro dell'istruzione 21 gennaio 1997 della direzione generale delle imposte, relativa al regime per i centri di coordinamento e logistici, costituiscono aiuti di Stato illeciti e incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Francia è tenuta a sopprimere, a decorrere dall'inizio del periodo di imposizione successivo a quello in corso alla data di notifica della presente decisione, i seguenti elementi di aiuto disciplinati dall'istruzione di cui all'articolo 1:

Articolo 3

La Francia informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, in merito ai provvedimenti che ha preso per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2003

sul regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione, in forma di regime fiscale di «ruling» applicabile alle «US Foreign Sales Corporations»

[notificata con il numero C(2003) 1868]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver chiesto alle parti interessate di presentare le loro osservazioni a norma di tali articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (2) In tale contesto, con lettera del 23 marzo 2001 (D/51238), la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di fornirle informazioni sul regime fiscale di «ruling», ossia di accordo preliminare, applicabile in Belgio alle «US Foreign Sales Corporations» (le società USA di vendite all'estero, in appresso denominate le «FSC»). Il Belgio ha risposto con lettera del 18 maggio 2001 (A/34107).
- (3) Con lettera del 12 aprile 2002 (SG 2002 D/229352), la Commissione ha informato il Belgio di aver deciso d'iniziare, riguardo al regime fiscale belga di «ruling» applicabile alle FSC, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Il Belgio ha presentato le sue osservazioni con lettera del 27 maggio 2002 (A/33959).
- (4) La decisione della Commissione d'iniziare il procedimento formale d'indagine, con la richiesta alle parti interessate di presentare le loro osservazioni, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. La Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione.

I. PROCEDIMENTO

- (1) Nel 1997 il Consiglio Ecofin ha adottato un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese ⁽²⁾, per porre fine alle pratiche dannose in tal campo. Successivamente, lo stesso Consiglio Ecofin ha costituito un gruppo, incaricandolo di valutare le misure fiscali attinenti a tale codice. In seguito all'impegno che la Commissione ha assunto a norma del codice, nel 1998 essa ha pubblicato una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽³⁾ (denominata in appresso la «comunicazione della Commissione»), manifestando la propria determinazione di applicare tali norme con rigore e nel rispetto del principio della parità di trattamento. La Commissione ha iniziato quindi ad esaminare o riesaminare individualmente, in base ai principi enunciati nella sua comunicazione, i regimi fiscali vigenti negli Stati membri.

II. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI

Il regime americano delle FSC

- (5) Per capire come funziona il regime di «ruling» applicabile alle FSC in Belgio, è indispensabile una breve descrizione del regime americano delle FSC.
- (6) Per inquadrare il problema, si deve rammentare che l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha dichiarato, in varie sue decisioni, che le disposizioni giuridiche sulle FSC conferivano alle società esportatrici americane un'agevolazione fiscale illecita. Più precisamente, l'OMC ha ritenuto che tale agevolazione costituisse una sovvenzione alle esportazioni, vietata dall'articolo 3 dell'Ac-

⁽¹⁾ GU C 30 dell'8.2.2003, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

cordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (denominato in appresso «ASCM»). Di conseguenza, essa è stata soppressa dal codice fiscale americano.

(7) Secondo il regime americano, una FSC è una società estera — in genere una filiale di proprietà al 100 % di una società americana — che sceglie di essere assoggettata al regime delle FSC previsto agli articoli («Sections») 921-927 del codice sul reddito interno («Internal Revenue Code») del 1986 (denominato in appresso «IRC 1986»). La parte del reddito delle FSC proveniente dalle esportazioni di beni prodotti negli Stati Uniti è esente dall'imposta, sebbene sia imponibile, di norma, in base al diritto fiscale americano. In particolare, ai sensi dell'articolo 882(a) dell'IRC 1986, tale reddito sarebbe imponibile in quanto reddito di una società estera correlato di fatto a un'attività esercitata negli Stati Uniti («income of a foreign corporation effectively connected with a trade or business carried on in the US»). Tuttavia, in base al regime americano delle FSC, questo reddito non è imponibile negli Stati Uniti perché non lo si ritiene correlato di fatto a un'attività americana. Tale regime comporta anche la modifica delle normali regole relative ai prezzi di trasferimento, previste nell'articolo 482 dell'IRC 1986, poiché attribuisce artificialmente alla FSC una parte considerevole del reddito di una società madre americana che intrattiene scambi commerciali con questa sua FSC. Come risultato, tanto la FSC quanto la sua società madre americana sono esentate dall'imposta americana sulle società, alla quale sono assoggettate di norma le società che esercitano un'attività («trade or business») negli Stati Uniti.

(8) Per completare la descrizione delle pertinenti disposizioni del regime americano delle FSC, si deve anche segnalare che una società americana che detiene azioni di una FSC è autorizzata a detrarre il 100 % dei dividendi provenienti da tale FSC («dividends-received deduction»), invece di fruire del credito fiscale indiretto per proventi esteri («indirect foreign-tax-credit»), normalmente applicabile in base alla legge americana. Quindi, una società americana azionista di una FSC non paga nessun'imposta americana sulla parte esente del reddito estero, mentre la parte non esente è assoggettata all'imposta un'unica volta (a carico della FSC oppure dell'azionista), invece che due volte come prevede la normativa americana generale ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Inoltre, a norma del regime americano delle FSC, la parte del reddito di un'attività estera («foreign trade income») di una FSC è esclusa dal reddito della società americana che controlla questa FSC, mentre tale reddito è considerato invece come reddito imponibile a norma della «Subpart F» dell'IRC 1986. Più precisamente, a norma dell'articolo 954 (d)-(e) dell'IRC 1986, il reddito suddetto sarebbe considerato normalmente come un reddito in forma di presunto dividendo della società americana che esercita il controllo e sarebbe assoggettato a imposta in quanto reddito estero («foreign base company income») di una società estera controllata (CFC).

(9) Poiché, secondo il regime americano delle FSC, il reddito esente era unicamente il reddito di un'attività estera («foreign trade income») attinente all'esportazione di prodotti americani, alla fine del 1999 un «panel» dell'OMC ha ritenuto che ciò costituisse una sovvenzione «illecita» all'importazione, che si configurava come violazione, in particolare, dell'articolo 3 dell'ASCM. Nel febbraio 2000, il competente «appellate body» dell'OMC ha espresso il suo parere definitivo, secondo il quale la legge americana sulle FSC violava gli obblighi degli Stati Uniti nell'ambito dell'OMC. Per effetto delle pressioni internazionali, e per rispettare l'obbligo di attuare la decisione dell'OMC, il Congresso americano ha abrogato il regime delle FSC il 30 settembre 2000 ⁽⁶⁾.

(10) In seguito all'abrogazione della legge sulle FSC, dal 30 settembre 2000 nessuna società può più rivendicare lo statuto di FSC. Per le FSC esistenti a quella data, il regime delle FSC continua ad applicarsi unicamente alle operazioni effettuate prima del 2002 nell'ambito usuale dell'attività dell'impresa. Tuttavia, le FSC esistenti continueranno a poter esigere il beneficio del regime per le operazioni ancora in corso dopo il 1° gennaio 2002 in esecuzione di contratti vincolanti, conclusi tra tali FSC e terzi indipendenti, in vigore al 30 settembre 2000 e ancora vigenti. Di conseguenza, il regime delle FSC cesserà definitivamente di applicarsi solo dopo la scadenza di questi contratti.

Il regime belga delle FSC

(11) Secondo il regime americano delle FSC, una FSC deve essere organizzata o avere un proprio ufficio in un paese estero che abbia concluso con gli Stati Uniti un accordo fiscale di scambio d'informazioni, come nel caso del Belgio ⁽⁷⁾, dove le FSC devono tenere una serie di libri contabili permanenti. Sempre secondo la legge americana, una parte del reddito estero della FSC o della sua società madre americana è esente unicamente se alcune operazioni economiche vengono effettuate fuori degli Stati Uniti. Per conferire un quadro giuridico alle attività delle FSC in Belgio, nel dicembre 1984, ossia l'anno precedente all'entrata in vigore del regime americano delle FSC, l'amministrazione tributaria belga ha emanato una circolare, riguardante un regime speciale di

⁽⁶⁾ US Pub. L. n. 106-519 (2000). Il regime che ha sostituito quello delle FSC — «Extraterritorial Income Act» (legge sui redditi extraterritoriali) — è stato poi dichiarato incompatibile con le norme dell'OMC dal «panel» e dall'«appellate body» della stessa OMC.

⁽⁷⁾ Cfr., in particolare, l'articolo 26 della convenzione in materia d'imposta sul reddito tra gli Stati Uniti e il Belgio, firmata a Bruxelles il 9 luglio 1970, relativo alle disposizioni riguardanti lo scambio d'informazioni.

«ruling» per le attività delle FSC in Belgio (denominato in appresso «il regime»).

- (12) Secondo il diritto interno e contrattuale belga ⁽⁸⁾, una filiale belga è assoggettata in Belgio all'imposta sul reddito da essa realizzato a livello mondiale, mentre l'ufficio di una società estera il quale eserciti stabilmente la sua attività in Belgio è assoggettato unicamente all'imposta sul reddito da esso realizzato in Belgio. Per deroga alla norma suddetta, il risultato imponibile di una FSC belga o dell'ufficio stabile belga di una FSC è determinato secondo il metodo speciale detto del «cost-plus» (prezzo di rivendita maggiorato), che consiste nell'applicare una maggiorazione dell'8 % a determinati costi sostenuti dalla FSC o dall'ufficio in questione. In particolare, una FSC belga o l'ufficio stabile belga di una FSC o della sua società madre americana può presentare all'amministrazione tributaria belga una domanda di «ruling», o accordo preliminare, individuale, in modo che gli utili imponibili di quest'entità belga siano determinati secondo il suddetto metodo del «cost-plus». Lo scopo di tale metodo indiretto di determinare gli utili imponibili, per quanto riguarda le operazioni effettuate tra determinate entità assoggettate all'imposta e le entità associate all'interno del medesimo gruppo, è poter calcolare l'importo esatto degli utili da attribuire alle entità in questione, applicando il principio della piena concorrenza («arm's length standard»). Questo principio costituisce una norma internazionale, che i paesi dell'OCSE hanno deciso di utilizzare per determinare gli utili imponibili d'impresse associate nelle loro relazioni di affari.
- (13) Numerose disposizioni del diritto tributario belga relative alle operazioni potenzialmente abusive seguono il principio della piena concorrenza. Le convenzioni fiscali bilaterali concluse dal Belgio con paesi esteri seguono anch'esse i principi dell'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per quanto riguarda il diritto dell'amministrazione tributaria di procedere a un aggiustamento dell'attribuzione degli utili, quando le operazioni tra le imprese associate si sono effettuate a condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti. Di conseguenza, per capire come funziona il sistema del «ruling» applicabile alle FSC in Belgio, è indispensabile una breve descrizione del principio della piena concorrenza.
- (14) Quando si effettuano operazioni internazionali tra imprese associate, gli Stati membri dell'OCSE hanno deciso che, ai fini dell'imposta sulle società, si possono aggiustare gli utili di queste imprese secondo il principio della piena concorrenza, quale è enunciato all'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Il metodo del «cost-plus» è uno dei metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento raccomandati dall'OCSE per stabilire indi-

rettamente, a determinate condizioni, il prezzo di piena concorrenza di un'operazione internazionale tra imprese associate operanti all'interno del medesimo gruppo. Quando imprese associate effettuano scambi commerciali l'una con l'altra, sulle loro relazioni può incidere il fatto che tali imprese possono tentare di manipolare la determinazione dei loro profitti per motivi fiscali. D'altro canto, le amministrazioni tributarie dei vari paesi che esercitano il loro diritto d'imposizione fiscale possono non autorizzare la detrazione di determinati costi ai fini dell'imposta sulle società, oppure possono aggiustare gli utili derivanti da tali operazioni internazionali tra società associate, creando così casi di doppia imposizione.

- (15) A differenza degli altri metodi raccomandati per stabilire i prezzi di trasferimento, i quali determinano direttamente il prezzo di piena concorrenza utilizzando come termine di riferimento i prezzi applicati in operazioni comparabili tra imprese indipendenti (operazioni non controllate), il metodo del «cost-plus» determina il prezzo della piena concorrenza in un'operazione tra due imprese associate (operazione controllata), utilizzando come termine di riferimento i costi sostenuti dal fornitore dei prodotti o dal prestatore di servizi. Secondo il metodo del «cost-plus», tali costi vengono maggiorati secondo un tasso calcolato utilizzando come termine di riferimento il margine consueto di profitto dei fornitori o prestatori in analoghe operazioni non controllate. Questa determinazione indiretta degli utili viene effettuata in base alle funzioni espletate dal fornitore o prestatore in questione, tenendo conto delle risorse utilizzate, dei rischi assunti e delle condizioni di mercato. Il risultato che si ottiene aggiungendo ai costi il margine suddetto, è considerato il prezzo di piena concorrenza dell'operazione originale controllata.
- (16) Nella relazione del 1995 sugli orientamenti in materia di prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e per l'amministrazione tributaria (denominata in appresso «relazione OCSE 1995»), l'OCSE ha raccomandato il metodo dei prezzi di trasferimento in quanto metodo alternativo per determinare la base imponibile per le operazioni tra società correlate. Questo metodo è particolarmente adeguato per i fornitori di prodotti semifiniti, quando le parti correlate partecipanti alle operazioni hanno concluso accordi relativi a infrastrutture comuni oppure hanno convenuto disposizioni a lungo termine per acquisti e forniture, e quando le operazioni controllate consistono nella prestazione di servizi.
- (17) Il regime fiscale che si applica in Belgio alle attività delle filiali o succursali di FSC ha carattere speciale e differisce dal regime fiscale generale che si applica alle altre filiali o succursali belghe di società estere. Di norma, le filiali o succursali belghe determinano i loro profitti imponibili in base a principi contabili generali, rettificati applicando le regole tributarie belghe. Queste regole si applicano anche alle operazioni internazionali intragruppo

⁽⁸⁾ Cfr., in particolare, gli articoli 5 e 7 della summenzionata convenzione in materia d'imposta sul reddito tra gli Stati Uniti e il Belgio, rispettivamente intitolati «Uffici stabili» e «Utili delle imprese».

effettuate tra una filiale o una succursale belga e un'entità associata del medesimo gruppo. Tuttavia, la legge belga relativa all'imposta sulle società comprende speciali disposizioni antifrode, riguardanti alcuni aspetti specifici dei prezzi di trasferimento. A norma della più importante di tali disposizioni, l'articolo 26 del codice delle imposte sul reddito del 1992 (denominato in appresso «CIR 1992»), tutte le «agevolazioni anomale e non sollecitate» accordate da un'impresa belga nell'ambito di un'operazione controllata vengono sommate ai redditi imponibili di tale entità belga, se il beneficiario è una società estera che gode di uno statuto fiscale favorevole nel paese in cui ha sede. Il diritto tributario belga comprende anche disposizioni antifrode riguardanti le royalty, gli interessi sui prestiti ed i redditi provenienti dalle forniture di beni all'estero. A norma di tali disposizioni, il contribuente deve dimostrare di aver effettuato le suddette operazioni controllate in buona fede, per evitare che l'amministrazione fiscale aggiusti i prezzi in base al principio della piena concorrenza. Infine, si possono chiedere accordi preliminari («rulings») per stabilire se determinate operazioni controllate siano effettuate secondo il principio della piena concorrenza o se un pagamento costituisca un'agevolazione anomale o non sollecitata.

(18) Le norme in base alle quali una FSC può ottenere dall'amministrazione fiscale belga un «ruling» individuale per determinare gli utili imponibili secondo il metodo del «cost-plus» differiscono nel caso che tali utili siano realizzati in Belgio dall'intermediario di una società indipendente avente sede in Belgio (una FSC o una filiale di una società americana) oppure dall'intermediario di un ufficio stabile belga di una FSC o di una società americana. Se gli utili sono attribuibili a un ufficio operante in Belgio a titolo stabile (denominato in appresso «succursale di FSC»), la base d'imposizione per l'imposta sulle società viene determinata secondo il metodo del «cost-plus», che consiste nell'applicare una maggiorazione ai costi sostenuti dalla succursale. Fra tali costi, tuttavia, non sono compresi i costi diretti relativi alla pubblicità, alla promozione delle vendite, al trasporto delle merci e ai rischi di credito, né le imposte sul reddito pagate dalla succursale di FSC. Inoltre, la maggiorazione applicata al totale dei costi, così calcolato, è stabilita al tasso fisso dell'8 %. Applicando questo tasso dell'8 % alla suddetta base imponibile, si ottengono gli utili imponibili, che vengono assoggettati all'aliquota normale dell'imposta belga sulle società.

(19) Se gli utili sono attribuibili a una società indipendente avente sede in Belgio (denominata in appresso «filiale di FSC»), il risultato imponibile viene determinato, in linea di principio, in base agli utili contabili aggiustati ai fini fiscali a norma del regime fiscale belga di diritto comune. Tuttavia, quando il profitto così determinato è pari

ad almeno l'8 % delle spese ammissibili sostenute dalla filiale di FSC, l'amministrazione fiscale belga ritiene che le operazioni tra questa e le sue società associate siano state effettuate alle condizioni di piena concorrenza e rinuncia al suo diritto di aggiustare il valore di tali operazioni controllate. Di nuovo, il risultato imponibile così ottenuto viene assoggettato all'aliquota normale dell'imposta belga sulle società.

(20) Il regime speciale concesso dall'amministrazione fiscale belga è valido per tre anni e rinnovabile per tacito accordo. Può essere denunciato dall'una o l'altra parte sei mesi prima dello scadere del triennio.

(21) Le autorità belghe informano che la base giuridica del sistema del «ruling» è l'articolo 182, paragrafo 1, punto 3, del regio decreto recante attuazione dell'articolo 342, paragrafo 2, del CIR 1992. Tali disposizioni stabiliscono l'importo minimo imponibile delle società commerciali estere operanti in Belgio. Inoltre, una FSC avente sede in Belgio, i cui utili vengono determinati secondo le norme del diritto comune, non formerà oggetto di nessuna contestazione da parte delle autorità fiscali in base al presupposto di agevolazioni anomale e non sollecitate, previsto, allo scopo di evitare gli abusi, all'articolo 26 del CIR 1992, nel caso che i suoi utili siano pari ad almeno l'8 % dei costi ad essa attribuibili.

III. MOTIVI D'INIZIARE IL PROCEDIMENTO

(22) Nella sua decisione d'iniziare il procedimento formale di esame, la Commissione ha ritenuto che il regime delle FSC corrisponda cumulativamente ai quattro criteri enunciati all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, ossia procura un'agevolazione il cui effetto è ridurre il gettito fiscale del Belgio, incide sulla concorrenza e sugli scambi ed ha carattere selettivo. In particolare, la Commissione ha ritenuto a titolo preliminare che il regime conferisca un vantaggio ai beneficiari, poiché:

— escludere determinati costi dai costi presi in considerazione per applicare il metodo del «cost-plus», e

— applicare la maggiorazione fissa dell'8 %

possono portare a determinare per le succursali di FSC e per le filiali di FSC un reddito imponibile ridotto artificiosamente a un livello inferiore a quello che sarebbe risultato calcolandolo secondo la regola di determinazione dei prezzi di trasferimento normalmente applicata in Belgio alle operazioni controllate, senza che tale diffe-

renza sia giustificata dalla natura o dal contesto generale del sistema tributario belga.

- (23) Inoltre, la Commissione ha ritenuto che non si applicasse nessuna delle deroghe al divieto generale degli aiuti, previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato e che, quindi, l'aiuto in oggetto fosse incompatibile con il mercato comune.

IV. OSSERVAZIONI DEL BELGIO

Osservazioni preliminari

- (24) In risposta alla valutazione presentata loro dalla Commissione nella lettera di notifica dell'inizio del procedimento, le autorità belghe hanno formulato alcune osservazioni preliminari, sostenendo che il regime fiscale belga descritto per le filiali di FSC era rimasto in gran parte allo stato di teoria. Secondo le autorità belghe, le FSC aventi sede in Belgio erano per lo più uffici stabili di FSC, ai quali si applicavano le medesime regole che agli altri uffici stabili di società estere aventi sede in Belgio.
- (25) Il Belgio ritiene inoltre che il 10 giugno 1985, nella risposta a un'interrogazione parlamentare riguardante la necessità armonizzare i regimi fiscali degli Stati membri sulla questione delle FSC, la Commissione avesse implicitamente considerato che tale regime fosse compatibile con il mercato comune⁽⁹⁾. Quindi, si dovrebbe ritenere che il regime in oggetto costituisce un aiuto esistente, ai termini della definizione indicata all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹⁰⁾. Di conseguenza, la Commissione avrebbe commesso un errore procedurale attaccando il Belgio per il fatto di non averle notificato preliminarmente il regime fiscale che esso applicava alle attività delle FSC operanti sul suo territorio.

Insussistenza di agevolazioni

- (26) Per quanto riguarda le pretese agevolazioni a favore delle succursali di FSC, il Belgio sostiene che il regime che viene loro applicato è identico al regime fiscale di diritto comune applicabile alle imprese estere operanti in Belgio. Secondo il Belgio, l'articolo 182, paragrafo 1, punto 3, lettera e), del regio decreto di attuazione del CIR 1992, ha confermato un presupposto amministrativo introdotto inizialmente nel 1964, riguardante il minimo imponibile per gli uffici stabili di società estere

che esercitano un'attività commerciale in Belgio. In base a tale regime, il minimo imponibile è pari all'8 % dei costi ammissibili sostenuti da questi uffici. Per il Belgio, lo scopo di determinare preliminarmente il margine minimo dell'8 % consiste nel risparmiare all'amministrazione fiscale l'obbligo di determinare in ogni singolo caso gli utili corrispondenti alla piena concorrenza da attribuire alle operazioni controllate effettuate tra un'organizzazione stabile e la sua sede estera o di altre società associate del gruppo.

Insussistenza di una riduzione del gettito fiscale belga

- (27) Il Belgio ritiene che, sin dalla sua introduzione, il regime speciale applicabile alle FSC ha apportato entrate supplementari allo Stato belga, relative ad alcune voci di reddito che, altrimenti, sarebbero sfuggite all'imposizione fiscale in Belgio. Di conseguenza, il regime in questione non ha comportato nessuna riduzione del gettito fiscale dello Stato belga.

Insussistenza di effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

- (28) Il Belgio osserva anzitutto che la Commissione non ha individuato la pretesa incidenza negativa del regime in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza, per quanto riguarda le attività effettivamente esercitate dalle FSC a norma del regime americano loro relativo. Secondo il Belgio, la Commissione fa confusione tra la legittima concorrenza fiscale internazionale e misure nazionali illegittime a favore d'impresa multinazionali. Più in generale, la Commissione non ha tenuto conto degli effetti che i regimi fiscali non armonizzati in vigore in Stati membri diversi esercitano sulla concorrenza tra le multinazionali ivi aventi sede.
- (29) Inoltre, il Belgio sostiene che la Commissione non ha dimostrato come la maggiorazione fissa dell'8 % applicata secondo il metodo del «cost-plus» e l'esclusione di determinati costi dal calcolo degli utili imponibili in Belgio in base a tale metodo possa aver comportato una riduzione della base imponibile rispetto a quella che risulterebbe dall'applicazione del metodo abituale dei prezzi di trasferimento, che si applica in genere alle operazioni controllate.

- (30) Il Belgio sostiene pure che l'obiettivo del regime delle FSC, tanto in Belgio quanto negli USA, consiste nel conferire un'agevolazione alle società esportatrici americane. Di conseguenza, tale regime non può incidere sulla con-

⁽⁹⁾ Cfr. la risposta data il 10 giugno 1985 dal commissario De Clerq, in nome della Commissione, all'interrogazione scritta n. 1664/84 dell'onorevole Marijke Van Hemeldonck (GU C 197 del 5.8.1985, pag. 6).

⁽¹⁰⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

correnza e gli scambi tra gli Stati membri, ma unicamente tra gli Stati Uniti e la Comunità. Per questo motivo, come già si è detto, secondo il Belgio la Commissione ha esplicitamente escluso, in passato, che il regime in questione esercitasse effetti anticoncorrenziali sul commercio e la concorrenza intracomunitari.

Insussistenza della selettività

- (31) Infine, il Belgio ritiene il regime in questione non selettivo, poiché la sua base giuridica speciale, che consiste in una circolare del 1984, è decaduta nel 2000, quando il Congresso americano ha abrogato il regime delle FSC.
- (32) Sebbene il regime possa ancora essere applicabile in un numero molto ridotto di casi riguardanti alcuni vecchi «rulings», la sola base giuridica per rilasciare tali «rulings» era l'articolo 182, paragrafo 1, punto 3, lettera e), del regio decreto di attuazione dell'articolo 342, paragrafo 2, del CIR 1992. Si tratta del regime fiscale di diritto comune al quale sono assoggettati gli uffici stabili belgi di società estere: di conseguenza, secondo il Belgio il regime non è selettivo.
- (33) Inoltre, sempre secondo il Belgio, è giustificato servirsi di un metodo speciale per determinare la base imponibile delle succursali di FSC, poiché è impossibile determinare gli utili imponibili di un ufficio stabile mediante il metodo analitico, in quanto questi uffici non tengono una contabilità adeguata a tale scopo.
- (34) Infine, sempre secondo il Belgio, il numero limitato di attività effettuate dalle succursali di FSC giustifica l'esclusione di determinati costi (relativi alle attività pubblicitarie, promozionali, di trasporto delle merci e dell'assunzione dei rischi di credito) dal calcolo del «cost-plus» per tali succursali. In effetti, le loro attività corrispondono ad operazioni commerciali il cui vantaggio economico può essere attribuito alle entità estere associate con le quali trattano queste succursali di FSC. Poiché tale vantaggio va attribuito all'altra parte interessata all'operazione, in base al principio di piena concorrenza gli utili che ne derivano non dovrebbero essere imponibili al livello della succursale di FSC. A questo riguardo, il Belgio sostiene che il regime fiscale applicato alle attività belghe delle succursali di FSC non è diverso dal normale regime fiscale applicabile alle altre operazioni transfrontaliere controllate.

Conclusioni

- (35) Il governo belga ritiene che, se anche il regime fiscale di «ruling» dovesse esser considerato un aiuto di Stato, quod non, in ogni modo la Commissione non potrebbe esigere il rimborso delle agevolazioni che possano averne tratte i beneficiari in virtù del principio della legittima aspettativa. Inoltre, sarebbe impossibile calcolare ed esigere il rimborso delle agevolazioni di cui abbiano beneficiato contribuenti non residenti, che esulano dalle giurisdizioni belghe. Di conseguenza, si dovrebbe rinunciare al recupero del presunto aiuto.

V. VALUTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

- (36) Nella lettera di notifica dell'inizio del procedimento formale, la Commissione ha indicato che, nel caso delle filiali di FSC, il vantaggio offerto dal regime deriva dal modo in cui è calcolata la maggiorazione applicata ai costi ammissibili. In tali costi, infatti, si tiene conto soltanto di una parte limitata delle operazioni effettuate dalle filiali di FSC. Inoltre, la maggiorazione calcolata al tasso dell'8 % sembra portare a un risultato molto inferiore a quello derivante, di solito, dalle attività delle FSC.
- (37) Dopo aver esaminato le osservazioni presentate dalle autorità belghe, la Commissione mantiene la sua posizione, espressa il 12 aprile 2002 nella lettera di notifica dell'inizio del procedimento formale⁽¹⁾, secondo la quale il regime in oggetto costituisce un aiuto di Stato al funzionamento, ai termini dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Osservazioni preliminari

- (38) La Commissione respinge le osservazioni del Belgio secondo le quali il regime fiscale applicabile alle attività delle FSC in Belgio aveva scarsissimo rilievo concreto, in quanto non vi erano in Belgio filiali di FSC, mentre le succursali di FSC erano soggette al medesimo trattamento fiscale di tutti gli altri uffici stabili di società estere in Belgio. Queste argomentazioni suscitano da parte della Commissione le osservazioni esposte qui di seguito.
- (39) A prescindere dal fatto che le filiali di FSC e le succursali di FSC erano disciplinate da quadri giuridici diversi, ai fini dell'imposta sulle società esse erano trattate in maniera molto simile. Del resto, il fatto che in Belgio non vi fossero filiali di FSC non consente di trarre nessuna conclusione riguardo alla natura del regime. Questo, infatti, poteva effettivamente conferire vantaggi alle

⁽¹⁾ Cfr. nota 1.

sole succursali di FSC e costituire, in quanto tale, un aiuto incompatibile.

- (40) La Commissione respinge l'osservazione delle autorità belghe secondo la quale essa aveva implicitamente autorizzato il regime fiscale applicabile alle attività delle FSC in Belgio. La Commissione ritiene che l'argomentazione in base alla quale, rispondendo nel 1985 alla suddetta interrogazione parlamentare, essa avrebbe indirettamente preso atto dell'esistenza del regime belga, non ha nessuna incidenza sulla qualifica da dare al provvedimento in oggetto. La Commissione fa notare che, secondo la giurisprudenza costante, la risposta all'interrogativo se un aiuto vada considerato illecito oppure esistente non dipende certo da una sua valutazione soggettiva ⁽¹²⁾.
- (41) Il regime è stato introdotto nel 1984 ed è entrato in vigore nel 1985 senza esser stato notificato preliminarmente alla Commissione: quindi, il provvedimento è stato attuato in modo illegale. Di conseguenza, il regime può costituire un aiuto illecito, se corrisponde cumulativamente ai quattro criteri esposti qui di seguito.

Vantaggio

- (42) Anzitutto, il provvedimento deve procurare ai suoi beneficiari un vantaggio tale da alleviare gli oneri gravanti di norma sul bilancio. Secondo il punto 9 della comunicazione della Commissione ⁽¹³⁾, un simile vantaggio può essere procurato riducendo in varie forme l'onere fiscale sull'impresa, tra l'altro riducendo la base imponibile.
- (43) La Commissione conferma la sua valutazione secondo la quale, discostandosi in misura sostanziale dal metodo di determinazione degli utili utilizzato per contribuenti comparabili che effettuano operazioni transfrontaliere analoghe, il provvedimento in oggetto costituisce per le succursali di FSC e per le filiali di FSC un vantaggio in termini di riduzione dei loro utili imponibili, come si precisa in appresso.
- (44) All'epoca in cui hanno istituito il regime delle FSC, gli Stati Uniti hanno ritenuto che l'esenzione dall'imposta americana sulle società avrebbe ottenuto il nulla osta del GATT, purché le attività economiche produttrici del reddito esente fossero effettuate fuori degli Stati Uniti. Di conseguenza, le disposizioni giuridiche americane esigevano dalle FSC che esse esercitassero le loro attività economiche essenziali in quanto società estere indipendenti. Tuttavia il «panel» dell'OMC ha ritenuto che il regime delle FSC costituiva una sovvenzione, perché compor-

tava la rinuncia a entrate fiscali, rispetto al regime fiscale generale degli Stati Uniti applicabile al reddito di filiali estere. Il «panel» ha concluso che il GATT doveva vietare tale sovvenzione, in quanto correlata alle esportazioni: infatti si poteva chiedere di beneficiare di tale provvedimento soltanto per i redditi di un'attività estera derivanti da beni di esportazione («export property») ⁽¹⁴⁾.

- (45) La Commissione osserva che, nel regime americano delle FSC, le agevolazioni fiscali accordate alle FSC riguardano specificamente il reddito estero esente («exempt foreign trade income») di tali società, ossia la parte del reddito lordo dell'attività estera di una FSC che viene calcolata secondo una delle regole amministrative di calcolo dei prezzi di riferimento («administrative pricing rules») ⁽¹⁵⁾. Il suddetto «exempt foreign trade income» comprende:

- la vendita o locazione di beni che una FSC acquista da una persona che si trova sotto il medesimo controllo della FSC in questione (di norma, la società americana che la controlla),
- i servizi di agenzia correlati a tali vendite o locazioni di beni,
- tutti gli altri servizi correlati a tali operazioni di vendita o locazione.

- (46) Con riferimento al regime americano delle FSC, la Commissione osserva che le attività di una FSC o della sua

⁽¹⁴⁾ A norma del regime americano delle FSC, per «beni di esportazione» s'intendono i beni che sono: 1) fabbricati, prodotti, coltivati o estratti negli Stati Uniti da una persona diversa dalla FSC; 2) tenuti, principalmente a fini di vendita o locazione, nell'ambito della normale attività di una FSC; 3) venduti o dati in locazione per il consumo, l'utilizzo o la disponibilità diretta fuori degli Stati Uniti: cfr. articolo 927(a)(1) dell'IRC 1986. Inoltre, non più del 50 % del valore del bene esportato può essere attribuito a materiali o componenti importati negli Stati Uniti: cfr. articolo 927(a)(1)(C) dell'IRC 1986 e Reg. articolo 1.927(a)-1T(e).

⁽¹⁵⁾ Secondo la legge americana sulle FSC, il reddito delle FSC proveniente da operazioni controllate di vendita, di locazione e di servizi viene calcolato in base a uno dei tre seguenti regimi intesi a stabilire i prezzi intersocietà: a) il metodo del reddito imponibile combinato («combined taxable income method»); b) il metodo delle entrate lorde («gross receipt method»); c) la regola della determinazione dei prezzi in regime di piena concorrenza («arm's length pricing rule»). Viene scelto il metodo dal quale risulta il reddito imponibile più elevato per la FSC. L'esenzione dall'imposta americana viene applicata considerando tale «reddito esente di provenienza estera» come un reddito di provenienza estera non correlato di fatto all'esercizio di un'attività negli Stati Uniti.

⁽¹²⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-295/97, Piaggio, Racc. 1999, pag. I-3735.

⁽¹³⁾ Cfr. nota 3.

succursale belga corrispondono alla vendita o locazione di beni originari degli Stati Uniti, acquistati presso una società associata del medesimo gruppo, e alla fornitura di tutti i servizi correlati a tali operazioni di vendita o locazione.

- (47) Nel regime in questione, una maggiorazione fissa dell'8 % viene applicata unicamente ai costi diretti ammissibili sostenuti dalla succursale di FSC o filiale, così da ottenere l'importo del risultato imponibile. In base a tale regime, fra questi costi non sono compresi i costi diretti relativi alla pubblicità, alla promozione delle vendite, al trasporto delle merci e ai rischi di credito, poiché, secondo il Belgio, tali spese vengono attribuite direttamente alle entità estere controllate con le quali intrattiene scambi commerciali la succursale o filiale di FSC.

- (48) La Commissione osserva anzitutto che la maggiorazione fissa dell'8 % può portare a sottovalutare il livello di redditività attribuibile alla succursale o filiale di FSC rispetto all'utile che avrebbe acquisito in un'operazione comparabile, effettuata con un partner non controllato, la medesima impresa oppure un'altra impresa. Secondo gli orientamenti indicati nella relazione dell'OCSE sul metodo del «cost-plus», una maggiorazione adeguata viene aggiunta ai costi diretti e indiretti sostenuti da un fornitore di beni o da prestatore di servizi, in un'operazione controllata, allo scopo di ottenere un utile adeguato in base alle funzioni esercitate e tenendo conto delle risorse utilizzate, dei rischi assunti e delle condizioni del mercato. La Commissione conclude che, fissando la maggiorazione all'8 %, il regime non tiene conto di tutti i fattori possibili per giungere a una determinazione adeguata degli utili e quindi può, in certi casi, portare a una sottovalutazione degli utili imponibili di una succursale o filiale di FSC.

- (49) In secondo luogo, la Commissione nota che l'esenzione prevista negli USA di una parte del reddito della FSC proveniente da un'attività estera è subordinata alla condizione che «il processo economico relativo a tali operazioni si svolga fuori degli Stati Uniti». A norma dell'articolo 924(b)(1)(B) dell'IRC 1986, questa condizione è soddisfatta soltanto se la FSC partecipa ai preliminari o trattative che portano alla vendita dei beni di esportazione o alla conclusione del contratto di vendita e se almeno il 50 % dei costi diretti della FSC relativi a tali operazioni sono sostenuti fuori degli Stati Uniti. A norma del suddetto articolo 924(b)(1)(B) dell'IRC 1986, i costi diretti comprendono i costi relativi 1) alla pubblicità e alla promozione delle vendite; 2) al trattamento delle ordinazioni della clientela e all'organizzazione della consegna; 3) al trasporto delle merci; 4) alla fatturazione e all'in-

casso; 5) all'assunzione a carico dei rischi di credito. La Commissione ritiene tali attività atte a produrre cospicui flussi di reddito per il fornitore. Escludere queste attività dal metodo di calcolo del «cost-plus» comporta una riduzione artificiosa del risultato imponibile. Più precisamente, la Commissione rileva la similarità tra le attività espressamente attribuite a una FSC in base ai costi sostenuti ai sensi dell'articolo 924(e) dell'IRC 1986 ed i costi espressamente esclusi, nel regime belga, dal calcolo del risultato contabile delle succursali e filiali di FSC. La Commissione conclude che, non tenendo conto dei costi summenzionati, il regime ha come effetto quello di esentare la maggior parte dei redditi attribuibili alle succursali e filiali di FSC in Belgio.

- (50) La Commissione conferma quindi la propria valutazione, secondo la quale il regime procura alle succursali e filiali di FSC un vantaggio, in forma di riduzione del risultato imponibile ai fini dell'imposta belga sulle società.

Risorse statali

- (51) Per quanto riguarda il secondo criterio, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. Concedere una riduzione degli utili imponibili, come quella accordata alle società in base al metodo del «cost-plus» assortito della maggiorazione fissa dell'8 % applicata a determinati costi ammissibili, può tradursi per i beneficiari in una riduzione dell'imposta e, di conseguenza, in una perdita di entrate fiscali per il Tesoro belga.
- (52) La Commissione non può accettare l'argomentazione delle autorità belghe secondo la quale il regime ha condotto a un incremento delle entrate fiscali, in seguito allo stabilirsi di succursali o filiali di FSC in Belgio. Nella sua analisi, la Commissione si riferisce esclusivamente alle entrate fiscali che il Tesoro belga avrebbe incassato se le succursali e filiali di FSC fossero state assoggettate all'imposizione fiscale secondo il regime fiscale belga di diritto comune. Rispetto all'imposta normalmente riscossa sulle attività belghe delle succursali e delle filiali di società estere, l'imposta riscossa sulle FSC operanti in Belgio viene ridotta, effettivamente, applicando il regime in questione. Secondo il punto 10 della comunicazione della Commissione, ciò equivale a un consumo di risorse statali in forma di spese fiscali.

Effetti sulla concorrenza e sugli scambi

- (53) Per corrispondere al terzo criterio, il provvedimento in questione deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Il Belgio ha criticato la Commissione

perché questa, nella lettera del 12 aprile 2002 ⁽¹⁶⁾, non aveva precisato l'effetto negativo che il regime ha avuto sulla concorrenza, tenuto conto dell'obiettivo del regime americano delle FSC, che consiste nell'offrire un'agevolazione alle società esportatrici americane.

- (54) Come la Commissione ha spiegato al punto 11 della comunicazione, vi sono effetti sulla concorrenza quando la posizione dell'impresa che beneficia del provvedimento risulta rafforzata rispetto a quella delle sue concorrenti. Dall'analisi sin qui esposta, relativa al funzionamento del regime americano delle FSC, appare chiara che l'applicazione in Belgio del metodo del «cost-plus» nell'ambito del regime in questione porta a determinare un reddito imponibile ridotto rispetto alle altre operazioni controllate comparabili effettuate in Belgio. Si constata inoltre che una succursale o filiale di FSC può esercitare un'attività in settori quali la pubblicità, la promozione delle vendite, il trasporto delle merci ed i servizi di credito, ossia settori in tutti i quali si riscontra una forte concorrenza intracomunitaria. Il vantaggio che il regime di «ruling» applicabile alle attività delle FSC americane in Belgio procura alle sue beneficiarie, in forma di riduzione della base imponibile, è tale da rafforzare la posizione delle succursali e filiali di FSC e anche la posizione del gruppo al quale esse appartengono, a detrimento delle loro concorrenti.
- (55) Inoltre, come ha spiegato la Commissione nello stesso punto 11 della comunicazione, si constata la corrispondenza con il criterio suddetto anche quando una società beneficiaria del provvedimento esercita un'attività economica che forma oggetto di scambi tra gli Stati membri. Le succursali e filiali di FSC che beneficiano di una riduzione della loro base imponibile nell'ambito del regime speciale di «ruling» applicabile alle attività delle FSC americane in Belgio fanno parte, ovviamente, di gruppi internazionali che partecipano agli scambi internazionali, e in particolare al commercio comunitario. La Commissione conclude che, procurando un vantaggio a determinati membri del gruppo, il regime rafforza la posizione commerciale del gruppo al quale le beneficiarie appartengono, rispetto agli altri gruppi che possono anch'essi partecipare attivamente al commercio comunitario.

Selettività

- (56) Infine, deve trattarsi di un provvedimento specifico o selettivo, nel senso di favorire «talune imprese o talune produzioni». Le autorità belghe sostengono che, poiché la circolare che istituiva il regime è stata abrogata, il regime di «ruling» applicabile alle FSC belghe non differisce dal regime applicabile a qualsiasi altra filiale o succursale belga di una società estera, e quindi non ha

carattere specifico. Di conseguenza, il regime del «cost-plus», assortito dalla maggiorazione fissa dell'8 %, determinerebbe il reddito minimo imponibile proveniente dall'esercizio dell'attività commerciale di una società estera avente sede in Belgio [ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 1, punto 3, lettera e), del regio decreto recante applicazione dell'articolo 342, paragrafo 2, del CIR 1992], indipendentemente dal fatto che tali attività siano esercitate da una filiale di FSC, una succursale di FSC o qualsiasi altra filiale o succursale di una società estera. Escludere determinati costi diretti, come quelli relativi alla pubblicità, alla promozione delle vendite, al trasporto delle merci ed ai rischi di credito, dalla base di calcolo, secondo il metodo del «cost-plus», del risultato imponibile di una filiale di FSC o succursale sarebbe giustificato dal fatto che i costi relativi a tali attività costituiscono il reddito della società associata e, in quanto tali, sono imponibili nella giurisdizione estera nella quale ha sede la società associata. Le attività belghe di una succursale o filiale di FSC sono di natura puramente amministrativa e accessoria, mentre i costi relativi alla pubblicità, alla promozione delle vendite, al trasporto delle merci ed ai rischi di credito sono attribuibili alle entità estere del gruppo.

- (57) Dopo aver esaminato attentamente le argomentazioni del Belgio, la Commissione conferma il suo parere, secondo cui il regime di «ruling» applicabile alle attività belghe delle FSC costituisce un regime specifico, applicabile unicamente alle succursali e filiali di FSC. Tale parere è dettato dai motivi esposti qui di seguito.
- (58) In base al regime belga di diritto comune (articolo 342, paragrafo 1, del CIR 1992), nel caso che il contribuente non sia in grado di comprovare all'amministrazione fiscale il suo reddito imponibile, questa lo determina effettuando un raffronto con altri tre contribuenti comparabili aventi capitale investito, fatturato, dipendenti e altri elementi rilevanti analoghi. In questo caso (contribuenti non in grado di comprovare all'amministrazione fiscale il loro reddito imponibile), si possono emanare mediante regio decreto norme specifiche per determinare il reddito minimo imponibile delle società estere operanti in Belgio (articolo 342, paragrafo 2, del CIR 1992). L'articolo 182, paragrafo 1, punto 3, lettera e), del regio decreto recante attuazione dell'articolo 342, paragrafo 2, del CIR 1992, stabilisce che il reddito minimo imponibile delle società estere che prestano servizi non assoggettate altrove a imposizione fiscale, è pari al 10 % del loro fatturato lordo proveniente da tali prestazioni di servizi.
- (59) La Commissione osserva inoltre che il regime previsto all'articolo 182, paragrafo 1, punto 3, lettera e), del regio decreto recante attuazione dell'articolo 342, paragrafo 2, del CIR 1992, non giustifica il regime fiscale speciale

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota 1.

applicabile alle attività delle FSC in Belgio. Si deve aggiungere che il calcolo forfetario previsto all'articolo 182, paragrafo 1, punto 3, lettera e), del regio decreto autorizza a stabilire il minimo imponibile al 10 %, secondo il metodo del prezzo di rivendita («resale minus method»), in contrasto con la maggiorazione fissa dell'8 % del metodo del «cost-plus».

- (60) Come si è indicato in precedenza, in base tanto al diritto interno belga quanto alle convenzioni fiscali concluse dal Belgio, l'amministrazione fiscale ha la facoltà di aggiustare i risultati contabili di un contribuente belga — si tratti di una società isolata o dell'ufficio stabile di una società estera — provenienti da operazioni controllate effettuate con entità imponibili estere, quando tali risultati non rispettino il principio della piena concorrenza.
- (61) La Commissione riconosce che l'incertezza correlata con la determinazione degli utili secondo il principio della piena concorrenza ha contribuito a sviluppare in Belgio una prassi di «ruling», o accordo preliminare, ai sensi dell'articolo 345, paragrafo 1, del CIR 1992, allo scopo di accertare se determinate operazioni controllate siano effettuate secondo il principio della piena concorrenza. Questa prassi generale di «ruling» è compatibile con i principi della relazione del 1995 dell'OCSE, che autorizza il metodo del «cost-plus» per la determinazione indiretta degli utili, a condizione che tale metodo sia applicato in base alle funzioni assunte dal contribuente e tenga conto delle risorse utilizzate, dei rischi assunti e delle condizioni specifiche di mercato.
- (62) La Commissione ritiene che, fissando il risultato imponibile a un importo calcolato secondo il metodo del «cost-plus», assortito dalla maggiorazione fissa dell'8 %, si ottiene un utile nel quale non si tiene conto dei fattori che vengono verificati in un'analisi della piena concorrenza, quali le funzioni esercitate dal contribuente, le risorse utilizzate, i rischi assunti e le condizioni del mercato. La Commissione conclude che il regime delle FSC operanti in Belgio è un regime fiscale specifico, che si discosta dal regime fiscale di diritto comune applicabile a qualsiasi altra filiale o succursale belga di una società estera.

Giustificazione fornita dalla natura o dal contesto generale del sistema

- (63) Il Belgio sostiene inoltre che il regime riguarda tutte le società estere operanti in Belgio le quali non siano in grado di determinare in modo analitico il loro risultato imponibile, e che tale caratteristica giustifica l'applicazione di un metodo speciale per calcolare tale risultato.

(64) Tuttavia, l'impossibilità di determinare in modo analitico gli utili non è una caratteristica propria delle succursali o filiali di FSC. La Commissione osserva che, a norma del diritto americano, una FSC deve essere organizzata o avere un ufficio in un paese estero che abbia concluso con gli Stati Uniti un accordo fiscale di scambio d'informazioni, come nel caso del Belgio⁽¹⁷⁾, dove le FSC devono tenere una serie di libri contabili permanenti. Quindi, se per beneficiare degli incentivi fiscali americani le attività di una FSC devono essere determinate in base a una contabilità separata, questa medesima contabilità deve essere presa in considerazione per stabilire, per l'amministrazione fiscale belga, gli utili delle FSC provenienti dalle attività esercitate in Belgio.

(65) Secondo la Commissione, è ingiustificata l'esclusione, da parte del Belgio, di determinati costi diretti, come quelli relativi alla pubblicità, alla promozione delle vendite, al trasporto delle merci ed ai rischi di credito, dalla base di calcolo secondo il metodo del «cost-plus» degli utili imponibili. Come si è detto in precedenza, tali costi riguardano le attività commerciali normalmente esercitate dalle succursali e filiali di FSC, e lo scopo di escluderli è consentire al gruppo della FSC di beneficiare dell'esenzione parziale del reddito di tale FSC dall'imposta americana.

(66) Contrariamente a quanto indicato dal Belgio, gli utili provenienti da tali attività non sono assoggettati a imposta, di norma, nella giurisdizione estera nella quale ha sede il partner commerciale della FSC belga. La Commissione osserva che escludere dal calcolo degli utili i costi suddetti porterebbe a esentare dall'imposta, tanto in Belgio quanto negli Stati Uniti, gli utili corrispondenti, il che è ingiustificato in base ai principi del diritto fiscale internazionale enunciati all'articolo 7, paragrafo 1, del modello di convenzione fiscale dell'OCSE:

«Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per il tramite di un ufficio stabile ivi situato. Se un'impresa esercita la propria attività secondo questa modalità, i suoi utili sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente entro i limiti in cui sono attribuibili al suddetto ufficio stabile».

La Commissione osserva inoltre che i medesimi principi sono applicati nel diritto interno belga, a norma del quale le società residenti sono assoggettate all'imposta belga sul loro reddito mondiale, mentre le società non residenti operanti in Belgio sono assoggettate all'imposta sul reddito realizzato in Belgio. La Commissione con-

⁽¹⁷⁾ Cfr. nota 7.

clude che, per quanto riguarda gli utili di una filiale di FSC, il diritto d'imposizione fiscale spetterebbe allo Stato in cui ha sede tale filiale, ossia il Belgio, mentre nel caso degli utili di una succursale di FSC, tale diritto spetterebbe allo Stato nel quale si trova la succursale, ossia di nuovo il Belgio. Attribuire in modo diverso i diritti d'imposizione fiscale, come propone il Belgio, costituirebbe un'eccezione tanto al diritto fiscale belga quanto alle convenzioni fiscali concluse dal Belgio. Di conseguenza, la Commissione respinge la giustificazione presentata dal Belgio, fondata sull'argomentazione secondo cui esso non ha il diritto di assoggettare all'imposizione fiscale le attività belghe delle FSC. La Commissione conferma quindi il carattere specifico del regime in questione.

Compatibilità

(67) Le autorità belghe non hanno contestato la valutazione presentata dalla Commissione nella lettera del 12 aprile 2002 ⁽¹⁸⁾, secondo cui al caso in oggetto non si applica nessuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, in base alle quali un aiuto di Stato può essere considerato compatibile con il mercato comune. Di conseguenza, la Commissione conferma la propria valutazione, di cui presenta un compendio qui di seguito.

(68) Se il regime fiscale applicabile alle FSC operanti in Belgio costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, se ne deve esaminare l'eventuale compatibilità con il mercato comune in base alle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3.

(69) Nella fattispecie, non si applicano le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato, riguardanti gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori, gli aiuti intesi a porre rimedio ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi a favore dell'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

(70) Non è applicabile neanche la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, che autorizza gli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita è anormalmente basso o si riscontra una grave sottoccupazione.

(71) Allo stesso modo, non si può ritenere che il regime in questione sia inteso a promuovere l'attuazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a

porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia belga, ai termini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Né tale regime si prefigge di promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(72) Infine, il regime delle attività belghe delle FSC va esaminato ai termini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Quest'articolo autorizza gli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche, purché essi non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Le agevolazioni fiscali accordate nell'ambito del regime non sono correlate all'attuazione d'investimenti, alla creazione di posti di lavoro od a progetti specifici: costituiscono soltanto uno sgravio degli oneri che, di norma, dovrebbero sostenere le società in questione, nell'ambito delle loro attività. Di conseguenza, tali agevolazioni vanno considerate aiuti di Stato al funzionamento, i cui effetti decadono quando cessano gli aiuti. Secondo la prassi costante della Commissione, non è possibile ritenere che tali aiuti favoriscano lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche.

Osservazioni finali sulla qualifica di aiuto di Stato

(73) La Commissione conferma la valutazione da essa presentata nella lettera del 12 aprile 2002 ⁽¹⁹⁾, secondo la quale il regime previsto a favore delle attività belghe delle FSC costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune. Come già si è detto, il regime in questione è entrato in vigore nel 1984, senza notifica preliminare alla Commissione, ed è quindi considerato un aiuto di Stato illecito.

Legittima aspettativa

(74) Quando si ritiene che un aiuto di Stato accordato illegalmente è incompatibile con il mercato comune, lo si deve recuperare dal suo beneficiario. Dopo il recupero, in tutta la misura del possibile si deve ripristinare la situazione concorrenziale che si era creata prima dell'erogazione dell'aiuto. Nondimeno, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 dispone che «La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario». Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e la prassi decisionale della Commissione,

⁽¹⁸⁾ Cfr. nota 1.

⁽¹⁹⁾ Cfr. nota 1.

quando in seguito ad azioni della Commissione il beneficiario dell'aiuto possa legittimamente attendersi che tale aiuto sia stato concesso nel rispetto del diritto comunitario, l'ordine di recupero dell'aiuto violerebbe il principio generale del diritto comunitario.

- (75) Nella sentenza sulla causa Van den Bergh & Jurgens ⁽²⁰⁾, la Corte ha sancito in linea di diritto:

«Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che il principio della tutela del legittimo affidamento può esser fatto valere dall'operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, l'operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato.»

- (76) Il Belgio ha fatto valere la legittima aspettativa dei beneficiari in un regime fiscale in vigore dal 1984, riguardo al quale la Commissione aveva ritenuto nel 1985 che avesse un effetto minimo sull'occupazione nella Comunità e quindi, secondo il Belgio, sulla concorrenza in generale ⁽²¹⁾. In ogni modo, il Belgio ha già annunciato di esser disposto a sopprimere il regime non appena gli Stati Uniti si saranno conformati definitivamente alle decisioni dell'OMC e, comunque sia, al più tardi il 31 dicembre 2003.

- (77) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, la Commissione tiene conto delle circostanze eccezionali che giustificano il non recupero di un aiuto accordato illecitamente ai beneficiari di un regime, quanto tale recupero sarebbe contrario a un principio generale del diritto comunitario, quale il rispetto della legittima aspettativa. Nel caso in oggetto, la Commissione osserva che il regime delle attività belghe delle FSC presenta grandi somiglianze con il regime introdotto in Belgio mediante regio decreto n. 187 del 30 dicembre 1982, relativo al trattamento fiscale dei centri di coordinamento. I due regimi riguardano le attività intragruppo e utilizzano entrambi il metodo del «cost-plus» per determinare la base imponibile. Nella decisione del 2 maggio 1984, la Commissione ha ritenuto che tale regime non costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato (ora articolo 87, paragrafo 1). Benché tale decisione non sia stata pubblicata, il fatto che la Commissione non abbia formulato obiezioni nei confronti del regime dei centri belgi di coordinamento è stato menzionato nella XIV relazione sulla concorrenza e anche nella risposta a un'interrogazione parlamentare ⁽²²⁾.

- (78) In tale contesto, la Commissione fa notare di aver adottato la suddetta decisione sul regime dei centri belgi di coordinamento prima che entrasse in vigore il regime applicabile alle attività belghe delle FSC. A suo parere, quindi, i beneficiari del regime potevano legittimamente ritenere, all'epoca in cui essi fruivano di tale regime, che questo non costituiva un aiuto, il che non impedisce alla Commissione di ordinare il recupero dell'aiuto eventualmente accordato.

- (79) Per quanto riguarda la disponibilità del Belgio a sopprimere il regime al più tardi il 31 dicembre 2003, la Commissione ritiene che il principio della legittima aspettativa si applicherebbe alle imprese ammesse a beneficiare di tale regime prima dell'inizio del procedimento formale d'indagine su qualsiasi eventuale aiuto accordato, sino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si conclude il procedimento.

VI. CONCLUSIONI

- (80) La Commissione constata che il Belgio ha posto in vigore illegalmente, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il regime fiscale di «ruling» applicabile alle attività commerciali delle FSC, che viene attuato dall'amministrazione fiscale belga dal gennaio 1985. La Commissione conclude che gli sgravi fiscali concessi in base a tale regime costituiscono un aiuto di Stato per il quale non è prevista nessuna deroga al divieto di tali aiuti. Quindi, il regime in oggetto è incompatibile con il mercato comune.
- (81) La Commissione conclude inoltre che le imprese ammesse a beneficiare di tale regime potevano legittimamente ritenere che, all'epoca in cui esse ne fruivano, il regime non costituisse un aiuto. Di conseguenza, la Commissione non esige il recupero di tale aiuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti attuato dal Belgio in forma di regime speciale di «ruling» applicabile alle attività commerciali delle «US Foreign Sales Corporations» in Belgio è incompatibile con il mercato comune.

⁽²⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-265/85, Van den Bergh e Jurgens BV contro Commissione, punto 44, Racc. 1987, pag. 1155.

⁽²¹⁾ Cfr. nota 9.

⁽²²⁾ Interrogazione scritta n. 1735/90 (GU C 63 dell'11.3.1991, pag. 37).

Articolo 2

Il Belgio è tenuto ad abolire il regime di aiuti di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo esercizio fiscale successivo alla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

Il Belgio informerà la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

**DECISIONE N. 2/2003 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI
PRODOTTI AGRICOLI**

del 25 novembre 2003

relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

(2004/78/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾ (di seguito denominato «l'accordo agricolo»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) È opportuno modificare il testo delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo in considerazione dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni comunitaria e svizzera in vigore al 31 dicembre 2002.
- (3) È opportuno modificare il testo delle appendici 1 e 2 dell'allegato 11 dell'accordo per tener conto delle legislazioni comunitaria e svizzera in materia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nonché delle relative modalità particolari di applicazione in materia di scambi di animali vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie bovina.
- (4) L'articolo 2.3.13.8 del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE) stabilisce quanto segue: «Indipendentemente dalla situazione del paese esportatore riguardo l'encefalopatia spongiforme bovina, le amministrazioni veterinarie devono autorizzare senza restrizioni l'importazione o il transito sul territorio nazionale» dello sperma e degli embrioni di bovini,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dalle appendici riportate in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa prende effetto alla data dell'ultima firma.

Firmato a Bruxelles, il 25 novembre 2003.

*In nome
della Confederazione svizzera
Il capo della delegazione
Hans WYSS*

*In nome
della Commissione europea
Il capo della delegazione
Alejandro CHECCHI LANG*

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

ALLEGATO

«Appendice 1

MISURE DI LOTTA/NOTIFICA DELLE MALATTIE**I. Afta epizootica****A. LEGISLAZIONI**

Comunità europea

Svizzera

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
 2. Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che modifica la direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e la direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 13) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie altamente contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica)
 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 concernente l'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccini contro l'afta epizootica) |
|--|--|

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Di norma, la Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione presa e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dalla decisione 89/531/CEE (GU L 279 del 28.9.1989, pag. 32).

II. Peste suina classica

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 del 1.12.2001, pag. 5).

Svizzera

1. Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966, modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999 concernente l'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)
4. Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.441.22)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.
3. In applicazione dell'articolo 121 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera si impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei maiali selvatici in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei maiali nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).
7. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica è l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III. Peste equina

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), 112-115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999 concernente l'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere si impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest'esame.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

IV. Influenza aviaria**A. LEGISLAZIONI**

Comunità europea

Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie molto contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste aviare)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999 concernente l'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/40/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

V. **Malattia di Newcastle**

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce le misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie altamente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie altamente contagiose), 122-125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia di Newcastle)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999 concernente l'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)
4. Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni [Bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90 (13) pag. 113 (vaccinazione ecc.)]
5. Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.441.22)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VI. Malattie dei pesci

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione, del 3 aprile 2001, che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, in relazione all'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci (GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11).

Svizzera

1. Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966, modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura contro le epizoozie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi di vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta in generale), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l'anemia infettiva dei salmonidi è classificata come un'epizoozia da eradicare, in virtù della modifica I dell'Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 28 marzo 2001 (RU 2001.1337). La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente allegato.
2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsmministeriet, Høngøvej 2, 8200 Århus, Danmark. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato C della direttiva 93/53/CEE.
5. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Encefalopatia spongiforme bovina

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica gli allegati I, IV e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 1326/2001 relativo alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali (GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1), in particolare l'articolo 64f (Procedimenti di stordimento)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 3 (Ufficio federale di veterinaria), da 25 a 58 (Importazione) e da 64 a 77 (Esportazione)
3. Ordinanza (1/90) del 13 giugno 1990 concernente un divieto temporaneo per ruminanti nonché per prodotti derivanti da tali animali provenienti dalla Gran Bretagna (RS 916.443.39)
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (Ispezione e campionatura) e 40 (Controllo delle derrate alimentari)
5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sull'igiene delle carni (OIgC), modificata da ultimo il 28 marzo 2001 (RS 817.190), in particolare gli articoli da 31 a 33 (Controllo degli animali da macello), 48 (Compiti degli ispettori delle carni), e da 49 a 54 (Compiti dei controllori delle carni)
6. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 27 marzo 2002 (RS 817.02), e in particolare l'articolo 122 (Parti del corpo di animali improprie al consumo)
7. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (Definizioni e abbreviature), 36 (Patente), 61 (Obbligo di notifica), 130 (Sorveglianza del bestiame svizzero), da 175 a 185 (Encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (Esecuzione all'interno del Paese), 301 (Compiti del veterinario cantonale), 303 (Formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (Laboratori di diagnostica)
8. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, (OLAIA), modificata da ultimo il 17 ottobre 2002 (RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (Trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (Prodotti di animali terrestri), parte 10 (Pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (Lista delle sostanze vietate)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.
2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro la BSE.
3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da TSE sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono uccisi per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione dell'articolo 177 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione dell'animale in caso di sospetto di BSE. L'animale sospetto deve essere ucciso in modo incruento e la sua carcassa deve essere incenerita; il cervello dell'animale deve essere inviato al laboratorio svizzero di riferimento per la BSE.

In applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione degli articoli 178 e 179 dell'Ordinanza sulle epizoozie, in caso di diagnosi di BSE, in Svizzera vengono uccisi tanto gli animali infetti quanto i loro discendenti diretti. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all'uccisione dell'intera coorte (l'uccisione della mandria è stata in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Gli Stati membri della Comunità applicano un divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

Ai sensi dell'articolo 183 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto totale di somministrazione di proteine animali agli animali di allevamento.

5. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità attuano un programma annuale per la sorveglianza della BSE. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi in seguito a macellazione speciale d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la BSE utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 175a dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la BSE tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi in seguito a macellazione speciale d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

6. Il Comitato misto veterinario è destinatario delle informazioni di cui all'articolo 6, al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.II) del regolamento (CE) n. 999/2001.
7. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. Dal 1° gennaio 2003, in applicazione dell'Ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempreché essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR). La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 12 mesi è annoverata tra detti materiali.

In applicazione degli articoli 181 e 182 dell'Ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 122 dell'Ordinanza sulle derivate alimentari, la Svizzera ha adottato una politica di rimozione dei MSR dalla catena alimentare animale e umana. La colonna vertebrale dei bovini di età superiore ai 30 mesi è annoverata tra gli MSR.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili agli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 4a dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale, in Svizzera devono essere inceneriti i sottoprodotti di origine animale, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

VIII. Altre malattie

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27)

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), da 77 a 98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), da 103 a 105 (disposizioni specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)
3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (Org-DFE) (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, lo scambio di informazioni avverrà nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'Ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IX. Notifica delle malattie

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2002/788/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 33)

Svizzera

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (annuncio e notificazione delle malattie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli da 2 a 5 (epizoozie considerate), da 59 a 65 e 291 (obblighi di denuncia, notifica), da 292 a 299 (vigilanza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, incorpora la Svizzera al sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Appendice 2

POLIZIA SANITARIA: SCAMBI E IMMISSIONE SUL MERCATO**I. Bovini e suini****A. LEGISLAZIONI**

Comunità europea

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione, dell'8 luglio 2002, che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 (brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR / IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, impianti di disinfezione)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. In applicazione dell'articolo 297, primo comma, dell'Ordinanza sulle epizootie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE.
2. L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) qualunque animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
 - b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l'animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) è istituito un sistema di identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria di origine;

- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono queste lesioni ad un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;
- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti sono stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura sono stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, hanno reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

- 5. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
 - b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
 - c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
 - d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
 - e) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

- 6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;
 - b) i tori di allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;

- c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
- e) il sequestro è abolito se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/24/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 2000/502/CE (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 62) si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

- 7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,1 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
 - b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virologiche o sierologiche;
 - c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;
 - d) il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso ad almeno 21 giorni di intervallo hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2002/270/CE (GU L 93 del 10.4.2002, pag. 7), si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

- 8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini (SRRS), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.
- 9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
- 10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) ai sensi dell'allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
- 11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adattamenti seguenti :

per il modello 1:

- al primo capoverso, le parole "Stato di origine: Svizzera (13) o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",
- nella sezione A, le certificazioni sono adattate come segue:
 - al quarto capoverso, le parole "in Svizzera o" sono inserite dopo la parola "raccolta",

- al punto 2, le parole “in Svizzera o” sono inserite dopo la parola “situato”,
- quando il documento è compilato dalle autorità svizzere, al punto 2, lettere a) e b), le parole “decisione .../.../CE della Commissione” sono sostituite dalle parole “per la Svizzera, dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I)”,
- nella sezione C, le certificazioni sono adattate come segue:
 - al secondo capoverso, le parole “in Svizzera o” sono inserite prima delle parole “nello Stato membro” e, nell'indirizzo, le parole “o Svizzera” sono inserite dopo le parole “Stato membro”,
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:
 - “— malattia: rinotracheite bovina infettiva,
 - conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis,
 - conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I);”,
- nella nota 4 del modello 1, dopo la parola “Commissione” sono inserite le parole “o, per la Svizzera, dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I)”;

per il modello 2:

- al primo capoverso, le parole “Stato di origine: Svizzera (9) o” sono inserite prima delle parole “Stato membro”,
- nella sezione A, al quarto capoverso, le parole “in Svizzera o” sono inserite dopo la parola “raccolta”,
- nella sezione C, le certificazioni sono adattate come segue:
 - al secondo capoverso, le parole “in Svizzera o” sono inserite prima delle parole “nello Stato membro” e, nell'indirizzo, le parole “o Svizzera” sono inserite dopo le parole “Stato membro”,
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:
 - “— malattia: di Aujeszky,
 - conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis,
 - conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I);”,

per i modelli 1 e 2:

- quando i documenti sono compilati dalle autorità svizzere, le parole “veterinario ufficiale o riconosciuto” e “veterinario ufficiale” sono sostituite dalle parole “veterinario di controllo delle esportazioni”,
- quando i documenti sono compilati dalle autorità svizzere, nella nota (*) relativa alla firma alla fine della sezione B dei modelli 1 e 2,
 - le parole “o la Svizzera” sono inserite dopo la parola “speditore”,
 - le parole “in base alla decisione .../.../CE della Commissione” sono sostituite dalle parole “per la Svizzera, dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I)”,
- quando i documenti sono compilati dalle autorità svizzere, nella nota (*) relativa alla firma alla fine della sezione C dei modelli 1 e 2, si tratterà della Svizzera (“in Svizzera”, “verso la Svizzera”),

- al punto 2 delle Informazioni supplementari, le parole “in Svizzera o” sono inserite prima delle parole “nello Stato di origine”,
 - nelle note 4 e 5 del modello 2 e nelle note 7 e 8 del modello 1 sono aggiunte le parole “e, per la Svizzera, dal veterinario di controllo delle esportazioni”,
 - sono aggiunte una nota 9 nel modello 2 e una nota 13 nel modello 1, formulate come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.
12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti attestazioni sanitarie:

“— I bovini:

- sono identificati tramite un sistema di identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria di origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi,
- non provengono da allevamenti in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina,
- sono nati dopo il 1° giugno 2001.”

II. Ovini e caprini

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2002/261/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che modifica la decisione 93/198/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina e che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 91 del 6.4.2002, pag. 31)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73-74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (epididimite contagiosa degli arieti), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, impianti di disinfezione)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato, i caprini da ingrasso e da allevamento destinati alla Svizzera devono rispondere alle seguenti condizioni:
- i caprini dell'allevamento d'origine, di oltre sei mesi d'età, devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo tre volte nel corso degli ultimi tre anni, con un intervallo di dodici mesi,
 - i caprini devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo nei trenta giorni precedenti la spedizione.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente allegato.

5. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE. Si applicano gli adattamenti seguenti:
- nei titoli, le parole "e la Svizzera (6)" sono inserite dopo la parola "europea",
 - al primo capoverso, le parole "Stato di origine: Svizzera o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",
 - al punto III, lettera a), sono aggiunte le parole "o della Svizzera",
 - al punto III, lettera b), secondo trattino, le parole "in Svizzera o" sono inserite dopo le parole "trenta giorni",
 - al punto IV, le parole "o Svizzera" sono inserite dopo le parole "Stato membro",
 - al punto V, E, punto iii), del modello III, le parole "alla Svizzera" sono inserite dopo la parola "destinati",
 - al punto VI, le parole "o del veterinario di controllo delle esportazioni" sono inserite dopo le parole "veterinario ufficiale",
 - è aggiunta una nota 6, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999."

III. Equidi

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione, del 21 febbraio 2002, recante modifica dell'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio in ordine alle prove per la diagnosi della peste equina (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (durina, encefalomyelite, anemia infettiva, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. a) Le disposizioni dell'allegato B della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera, con i seguenti adattamenti:
 - alla lettera b), le parole "o in Svizzera (f)" sono inserite dopo le parole "Stato membro",
 - alla lettera c), le parole "della Svizzera o" sono inserite dopo la parola "territorio",
 - Nella tabella in calce, si tratta, per la Svizzera, del timbro e della firma del veterinario di controllo delle esportazioni,
 - è aggiunta una nota f), formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999."
- b) Le disposizioni dell'allegato C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera, con i seguenti adattamenti:
 - nel titolo, sono aggiunte le parole "e la Svizzera (e)",
 - al secondo capoverso, le parole "Stato speditore: Svizzera o" sono inserite prima delle parole "Stato membro",
 - al punto III, le parole "o Svizzera" sono inserite dopo le parole "Stato membro",
 - al punto IV(2), le parole "in Svizzera o" sono inserite prima delle parole "nello Stato membro",
 - nella nota c) in calce, si tratta, per la Svizzera, del veterinario di controllo delle esportazioni,
 - è aggiunta una nota e), formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999."

IV. Pollame e uova da cova

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/867/CE della Commissione, del 3 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 90/539/CEE del Consiglio in ordine ai certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (*Salmonella enteritidis*), 262-265 (laringotracheite infettiva aviaria)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento delle imprese d'esportazione)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
 2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.
 3. All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.
 4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è "CH".
 5. All'articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.
 6. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.
 7. All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.
 8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese "che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle". L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.
 9. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente allegato, il pollame da allevamento e da reddito destinato alla Svizzera deve rispondere alle seguenti condizioni:
 - non dev'essere stato diagnosticato alcun caso di laringotracheite infettiva aviaria nell'allevamento d'origine o nel centro d'incubazione almeno nei sei mesi precedenti la spedizione,
 - il pollame in questione non dev'essere stato vaccinato contro la laringotracheite infettiva aviaria.
- Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente allegato.
10. All'articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.
 11. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente:
 - alla rubrica 7 dei modelli 1, 3, 4 e 5, le parole "Stato membro di destinazione" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera (5)",
 - alla rubrica 9 del modello 2, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (6)",
 - alla rubrica 12 del modello 3 e alla rubrica 13 del modello 2, le parole "della(e) decisione(i) .../.../CE della Commissione relativa(e) a garanzie complementari in merito a [precisare la(e) malattia(e)]" sono sostituite dalle parole "dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV)",

- nella nota 3 dei modelli 1, 3, 4 e 5 e nella nota 4 del modello 2, le parole “o per le spedizioni verso la Svizzera” sono inserite dopo la parola “Svezia”,
 - sono aggiunte una nota 5 nei modelli 1, 3, 4 e 5 e una nota 6 nel modello 2, formulate come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati sanitari sono quelli previsti all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente:
- nell'intestazione, le parole “Comunità europea” sono sostituite con “Svizzera”,
 - alla rubrica 2, le parole “Stato membro di origine” sono sostituite con “Stato di origine: Svizzera”,
 - alla rubrica 12 del modello 3 e alla rubrica 13 dei modelli 1, 2, 4, 5 e 6, le parole “veterinario ufficiale” sono sostituite dalle parole “veterinario di controllo delle esportazioni”:

e le certificazioni di cui alla lettera a) sono sostituite da:

Modello 1:

“Le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV);”

Modello 2:

“I pulcini di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV);”

Modello 3:

“Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV);”

Modello 4:

“Il pollame o le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV);”

Modello 5:

“Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV);”

Modello 6:

“Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IV);”

- in calce si tratta, per la Svizzera, del timbro e della firma del veterinario di controllo delle esportazioni.

12. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti di acquacoltura

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275-290 (malattie dei pesci e dei crostacei) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento delle imprese d'esportazione)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere si impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

6. a) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole "della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con "dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto V)".

- b) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole "della direttiva 91/67/CEE" sono sostituite con "dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto V)".

- c) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 3 della direttiva 91/67/CEE.
- d) In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE.
- e) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché le relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla VHS, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 93/22/CEE della Commissione. Questo documento si applica con le seguenti modifiche:

— quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto I le parole "Stato membro di origine:" sono sostituite con "Stato di origine: Svizzera (6)",

- al punto III, le parole “Stato membro di destinazione” sono sostituite con “Stato di destinazione: Svizzera”,
- nella nota 1, le parole “dello Stato di destinazione o” sono inserite dopo la parola “lingue”,
- è aggiunta una nota 6, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto V, lettera c), le parole “di cui all'allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE” sono sostituite con le parole: “secondo i casi, la IHN, la VHS, la bonamiosi o la marteiliosi”.

- f) In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché le relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'allegato II della decisione 93/22/CEE della Commissione. Questo documento si applica con le seguenti modifiche:
- quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto I le parole “Stato membro di origine:” sono sostituite con “Stato di origine: Svizzera (5)”,
 - al punto III, le parole “Stato membro di destinazione:” sono sostituite con “Stato di destinazione: Svizzera”,
 - nella nota 1, le parole “dello Stato di destinazione o” sono inserite dopo la parola “lingue”,
 - è aggiunta una nota 5, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo il RO 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.

VI. Embrioni bovini

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo con decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento delle imprese d'esportazione)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
2. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente:
 - alla rubrica 9, le parole “Stato membro di destinazione:” sono sostituite con: “Stato di destinazione: Svizzera (3)”,
 - è aggiunta una nota 3, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.

- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario è quello previsto all'allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente:
- alla rubrica 2, le parole “Stato membro di raccolta:” sono sostituite con: “Stato di raccolta: Svizzera”,
 - alla rubrica 13, le parole “veterinario ufficiale” sono sostituite con: “veterinario di controllo delle esportazioni”,
 - alla rubrica 13, lettere a) e b), le parole “la direttiva 89/556/CEE” sono sostituite con “l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto VI)”.
- c) Per gli embrioni bovini oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina.

VII. Sperma bovino

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.
2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4.
 - a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.
 - b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'allegato D della direttiva 88/407/CEE è adattato nel modo seguente:
 - alla rubrica IV e nella nota 2, i riferimenti alla direttiva 88/407/CEE sono sostituiti con “l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto VII)”.

- c) Per lo sperma bovino oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera non è richiesta alcuna modalità di applicazione particolare relativa all'encefalopatia spongiforme bovina.

VIII. Sperma suino

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dalla decisione 2000/39/CE della Commissione, del 16 dicembre 1999, che modifica l'allegato B della direttiva 90/429/CEE del Consiglio che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'allegato D della direttiva 90/429/CEE, con gli adattamenti seguenti:
 - alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (3)",
 - è aggiunta una nota 3, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999."
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'allegato D della direttiva 90/429/CEE è adattato nel modo seguente:
 - alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta" sono sostituite con: "Stato di raccolta: Svizzera",
 - alla rubrica 13, le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con: "veterinario di controllo delle esportazioni",
 - alla rubrica 13, i riferimenti alla direttiva 90/429/CEE sono sostituiti con "l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto VIII)",
 - nella nota 2, le parole "; per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999." sono inserite dopo il riferimento alla direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

A. LEGISLAZIONI

Comunità europea

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione, del 10 ottobre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1282/2002 recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 21)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 25-30 (importazione di cani e gatti e di altri animali), 64 (condizioni di esportazione), 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione e dei gruppi di raccolta come impresa di esportazione)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Ai fini del presente allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.
2. La Comunità europea e la Svizzera si impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.
3. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di ungulati di specie diverse da quelle considerate ai punti I, II e III, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti:
 - alla rubrica 7, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (11)",
 - nella rubrica 14.5, le parole "dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX) o" sono inserite dopo la parola "richieste",
 - la nota 8 è modificata come segue: "Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).",
 - è aggiunta una nota 11, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999."
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti:
 - alla rubrica 1, le parole "Stato membro di origine:" sono sostituite con "Stato di origine: Svizzera (11)",
 - alle rubriche 14, 17 e 18, le parole "veterinario ufficiale" e "veterinario ufficiale/riconosciuto" sono sostituite con: "veterinario di controllo delle esportazioni",

- la nota 8 è modificata come segue: “Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).”,
 - è aggiunta una nota 11, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.
4. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di lagomorfi, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti:
- alla rubrica 7, le parole “Stato membro di destinazione:” sono sostituite con: “Stato di destinazione: Svizzera (11)”,
 - nella rubrica 14.5, le parole “dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX) o” sono inserite dopo la parola “richieste”,
 - la nota 8 è modificata come segue: “Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).”,
 - è aggiunta una nota 11, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.
- b) Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea di lagomorfi, si applica il certificato sanitario previsto nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE, con gli adattamenti seguenti:
- alla rubrica 7, le parole “Stato membro di destinazione:” sono sostituite con: “Stato di destinazione: Svizzera (11)”,
 - nella rubrica 14.5, le parole “dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX) o” sono inserite dopo la parola “richieste”,
 - la nota 8 è modificata come segue: “Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).”,
 - è aggiunta una nota 11, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.

Questo attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.
- b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. Le autorità svizzere possono adattare l'attestato previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), quinto trattino, al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.

- c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE. Il sistema di identificazione è quello previsto dalla decisione 94/274/CE della Commissione. Il certificato da utilizzare è quello previsto dalla decisione 94/273/CE della Commissione, con gli adattamenti seguenti:
- le parole "Stato membro di spedizione:" sono sostituite con "Stato di spedizione: Svizzera (6)",
 - dopo la firma, le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con "veterinario di controllo delle esportazioni",
 - è aggiunta una nota 6, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999."
7. a) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE si applicano con gli adattamenti seguenti:
- nei titoli, le parole "o con la Svizzera (2)" sono inserite dopo la parola "intracomunitario",
 - alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con "Stato di destinazione: Svizzera",
 - è aggiunta una nota 2, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999."
- b) Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione si applicano con gli adattamenti seguenti:
- nei titoli, le parole "o con la Svizzera (2)" sono inserite dopo la parola "intracomunitario",
 - alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta:" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera",
 - alla rubrica 13, le parole "di controllo delle esportazioni" sono inserite dopo "veterinario",
 - alla rubrica 13, le autorità svizzere possono riprendere per esteso le disposizioni che vi sono citate,
 - è aggiunta una nota 2, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.",
 - le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con "veterinario di controllo delle esportazioni".
8. a) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:
- alla rubrica 9, le parole "Stato membro di destinazione:" sono sostituite con: "Stato di destinazione: Svizzera (6)",
 - è aggiunta una nota 6, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999."
- b) Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:
- alla rubrica 2, le parole "Stato membro di raccolta:" sono sostituite con "Stato di raccolta: Svizzera (6)",
 - alla rubrica 13 e dopo la firma, le parole "veterinario ufficiale" sono sostituite con: "veterinario di controllo delle esportazioni",
 - alla rubrica 13.1.2, le parole "di uno Stato membro" sono sostituite con "della Svizzera",
 - è aggiunta una nota 6, formulata come segue: "Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999."

9. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:
- alla rubrica 9, le parole “Stato membro di destinazione:” sono sostituite con: “Stato di destinazione: Svizzera (5)”,
 - è aggiunta una nota 5, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.
- b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:
- alla rubrica 2, le parole “Stato membro di raccolta:” sono sostituite con “Stato di raccolta: Svizzera (5)”,
 - alla rubrica 13, le parole “veterinario ufficiale” sono sostituite con: “veterinario di controllo delle esportazioni”,
 - alla rubrica 13.1.2, le parole “di uno Stato membro” sono sostituite con “della Svizzera”,
 - è aggiunta una nota 5, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.
10. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:
- nel titolo, le parole “o con la Svizzera (3)” sono inserite dopo la parola “intra-comunitario”,
 - alla rubrica 9, le parole “Stato membro di destinazione:” sono sostituite con “Stato di destinazione: Svizzera”,
 - è aggiunta una nota 3, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.
- b) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione si applica con gli adattamenti seguenti:
- nel titolo, le parole “o con la Svizzera (3)” sono inserite dopo la parola “intra-comunitario”,
 - alla rubrica 2, le parole “Stato membro di raccolta:” sono sostituite con “Stato di raccolta: Svizzera”,
 - alla rubrica 13, le parole “di controllo delle esportazioni” sono inserite dopo “veterinario”,
 - è aggiunta una nota 3, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”,
 - le parole “veterinario ufficiale” sono sostituite con “veterinario di controllo delle esportazioni”.
11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi considerati al punto 1, i certificati previsti nella seconda e nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE si applicano mutatis mutandis con gli adattamenti seguenti:
- per il certificato della seconda parte:
- alla rubrica 1, le parole “Stato di origine: Svizzera (8) o” sono inserite prima delle parole “Stato membro”,
 - alla rubrica 7, le parole “Stato di destinazione: Svizzera o” sono inserite prima delle parole “Stato membro”,

- quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, alle rubriche 16 e 17 le parole “veterinario ufficiale” e “veterinario ufficiale/riconosciuto” sono sostituite con “veterinario di controllo delle esportazioni”,
- la nota 5 è modificata come segue: “Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).”,
- è aggiunta una nota 8, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”,

per il certificato della terza parte:

- alla rubrica 1, le parole “Stato di origine: Svizzera (10) o” sono inserite prima delle parole “Stato membro”,
 - alla rubrica 7, le parole “Stato di destinazione: Svizzera o” sono inserite prima delle parole “Stato membro”,
 - alla rubrica 14, le parole “o, per la Svizzera, veterinario di controllo delle esportazioni” sono inserite dopo “autorità competente.”,
 - quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, alle rubriche 17 e 18 le parole “veterinario ufficiale” e “veterinario ufficiale/riconosciuto” sono sostituite con “veterinario di controllo delle esportazioni”,
 - la nota 7 è modificata come segue: “Su domanda di uno Stato membro o della Svizzera, che beneficiano di garanzie supplementari in virtù della normativa comunitaria o dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto IX).”,
 - è aggiunta una nota 10, formulata come segue: “Per la Svizzera, secondo la RU 2002 2147 e l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.”.
-

Appendice 3

IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI E DI TALUNI PRODOTTI ANIMALI DAI PAESI TERZI**I. Comunità europea — Legislazione****A. Bovini, suini, ovini e caprini**

Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11)

B. Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37)

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla decisione 2001/867/CE del Consiglio (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29)

D. Animali di acquacoltura

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE del Consiglio (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12)

E. Molluschi

Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa le norme che disciplinano la produzione e l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/226/CE della Commissione (GU L 75 del 16.3.2002, pag. 65)

F. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)

G. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

H. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dalla decisione 2000/39/CE della Commissione (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 21)

I. Altri animali vivi

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, ai regolamenti comunitari di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 21)

II. Svizzera — Legislazione

Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11)

III. Norme di applicazione

Di norma, l'Ufficio federale di veterinaria applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Qualora l'Ufficio federale di veterinaria desideri attuare misure meno restrittive, ne informa anzitutto i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell'attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate.

Appendice 4

ZOOTECNIA, COMPRESA L'IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI**I. Comunità europea — Legislazione****A. Bovini**

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 94/28/CE (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

B. Suini

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

C. Ovini, caprini

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)

D. Equidi

- a) Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55)
- b) Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60)

E. Animali di razza pura

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)

F. Importazione dai paesi terzi

Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)

II. Svizzera — Legislazione

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali, modificata da ultimo il 18 ottobre 2000 (RS 916.310). Le disposizioni della presente appendice saranno rivedute non appena possibile, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle autorità svizzere.

III. Disposizioni transitorie

Fatte salve le disposizioni relative ai controlli zootecnici di cui alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a garantire che le spedizioni di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti.

Appendice 5

CONTROLLI E CANONI

CAPITOLO 1

Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera**I. Sistema ANIMO**

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, inserisce la Svizzera nel sistema informatico ANIMO. Se necessario, vengono definite misure transitorie nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Norme per gli equini

I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

L'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
 - notifica la spedizione degli animali al veterinario ufficiale del paese di destinazione con 48 ore di anticipo,
 - procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati,
 - rilascia un certificato conforme ad un modello definito dal Comitato misto veterinario.
2. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente allegato.
3. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.
4. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che:
 - a) accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario della Comunità/della Svizzera;
 - b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;
 - c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
5. Il pascolo dev'essere limitato ad una zona frontaliera di 10 km oppure, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.
6. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie.

Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere e, se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

IV. Norme specifiche

- A. Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.
- B. Gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.
- C. Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell'enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.
- D. Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera

- A. Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.
- B. Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.

VI. Disposizioni generali

Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V.

- A. Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all'importazione sono soggetti ai seguenti controlli:
 - controlli documentali.
- B. Gli animali vivi originari di paesi terzi diversi da quelli di cui al presente allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE del Consiglio (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1), sono soggetti ai seguenti controlli:
 - controlli documentali.

VII. Punti di entrata — Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera

- A. Per la Comunità:

Per la Germania:

- Konstanz Strasse strada
- Weil am Rhein/Mannheim ferrovia, strada

per la Francia:

- Saint Julien/Bardonnex strada
- Ferney-Voltaire/Ginevra aereo
- Saint-Louis/Basilea aereo, strada

Per l'Italia:

- Campocologno ferrovia
- Chiasso strada, ferrovia
- Grand San Bernardo-Pollein strada

Per l'Austria:

- | | |
|-------------------|----------|
| — Feldkirch-Tisis | strada |
| — Höchst | strada |
| — Feldkirch-Buchs | ferrovia |

B. Per la Svizzera:

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|
| con la Germania: | Thayngen | strada |
| | Kreuzlingen | strada |
| | Basel | strada/ferrovia/aereo |
| con la Francia: | Bardonnex | strada |
| | Basilea | strada/aereo |
| | Ginevra | aereo |
| con l'Italia: | Campocologno | ferrovia |
| | Chiasso | strada/ferrovia |
| | Martigny | strada |
| con l'Austria: | Schaanwald | strada |
| | St. Margrethen | strada |
| | Feldkirch-Buchs | ferrovia |

CAPITOLO 2

Importazioni dai paesi terzi

I. Legislazione

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE del Consiglio (GU L 162 del 1.7.1996, pag. 1).

II. Modalità di applicazione

- A. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ferney-Voltaire/Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario.
- B. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

CAPITOLO 3

Disposizioni specifiche

- Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
- Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di Basilea-Mulhouse saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

I. Mutua assistenza

A. LEGISLAZIONE

Comunità europea

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)

Svizzera

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 15 dicembre 2000 (RS 916.40), in particolare l'articolo 57

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

L'applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

II. Identificazione degli animali

A. LEGISLAZIONE

Comunità europea

1. Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 216 del 26.8.2000, pag. 8)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 7-22 (registrazione e identificazione)
2. Ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.404)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.
3. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Sistema SHIFT

A. LEGISLAZIONE

Comunità europea

Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto SHIFT) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, la Finlandia e la Svezia

Svizzera

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, inserisce la Svizzera nel sistema SHIFT, come previsto dalla decisione 92/438/CEE del Consiglio.

IV. Protezione degli animali

A. LEGISLAZIONE

Comunità europea

1. Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340 dell'11.12.1991, pag.17), modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52)
2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1)

Svizzera

1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali, modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1)
2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11)

B. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PARTICOLARI

1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazioni dai paesi terzi.
2. L'informazione di cui all'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all'articolo 65 dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11).
4. L'informazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

V. Sperma, ovuli ed embrioni

Le disposizioni del capitolo 1, punto VI, e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.

VI. Canoni

- A. Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente allegato, le autorità svizzere si impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell'allegato C, capitolo 2, della direttiva 96/43/CE.
- B. Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all'importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni:
- 2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per partita.
- C. Non viene riscosso alcun canone:
- per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea,
 - per gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno,
 - per gli animali destinati al cantone dei Grigioni,
 - per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE,
 - per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera,
 - per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità,
 - per gli equidi.
- D. Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni:
- 1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita.
- E. Ai fini del presente capitolo, s'intende per "partita" un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spediteore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d'esportazione ed aventi la medesima destinazione.
-

Appendice 6

PRODOTTI ANIMALI

CAPITOLO I

Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

**Prodotti: Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano
Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano**

		Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera		Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
		Condizioni commerciali		Condizioni commerciali	
		Norme CE	Norme svizzere	Norme CE	Equivalenza
Sanità animale — Bovini		64/432/CEE 92/46/CEE 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 17 ottobre 2001 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295	64/432/CEE 92/46/CEE 92/118/CEE	si
Sanità pubblica		92/46/CEE 92/118/CEE	Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL), modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RS 916.351.0) Ordinanza del 13 aprile 1999 concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.2) Ordinanza del 13 aprile 1999 concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.1) Ordinanza del 13 aprile 1999 concernente l'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio, modificata da ultimo il 20 dicembre 2002 (RS 916.351.021.4)	92/46/CEE 92/118/CEE	si

Prodotti: Rifiuti di origine animale

Esportazioni dalla Svizzera verso la Svizzera		Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali		Condizioni commerciali	
Norme CE	Norme svizzere	Norme CE	Norme svizzere
<p>Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1)</p>	<p>Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OE-RA), modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.441.22)</p> <p>Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a, 76 e 77 (riconoscimento delle imprese di esportazione, condizioni di esportazione dei rifiuti di origine animale)</p> <p>Nell'ambito della presente appendice e tenuto conto dell'evoluzione della legislazione comunitaria in materia, le autorità svizzere si impegnano a modificare la legislazione nazionale affinché vengano adottate norme equivalenti ai fini commerciali. Le autorità svizzere hanno messo a punto e sottoposto a consultazione un progetto di ordinanza che prevede una revisione radicale dell'Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale.</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1)</p>	<p>Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OE-RA), modificata da ultimo il 20 novembre 2002 (RS 916.441.22)</p> <p>Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 16 ottobre 2002 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a, 76 e 77 (riconoscimento delle imprese di esportazione, condizioni di esportazione dei rifiuti di origine animale)</p> <p>Nell'ambito della presente appendice e tenuto conto dell'evoluzione della legislazione comunitaria in materia, le autorità svizzere si impegnano a modificare la legislazione nazionale affinché vengano adottate norme equivalenti ai fini commerciali. Le autorità svizzere hanno messo a punto e sottoposto a consultazione un progetto di ordinanza che prevede una revisione radicale dell'Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale.</p>
Equivalenza	si	Equivalenza	si
Condizioni speciali	Sono vietati gli scambi di materiali ad alto rischio. La questione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario	Condizioni speciali	Sono vietati gli scambi di materiali ad alto rischio. La questione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I**I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera**

Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

I modelli di certificato verranno discussi, se del caso, nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

CAPITOLO III

Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa che essa riterrà equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato.

Appendice 11

PUNTI DI CONTATTO— **Per la Comunità europea**

Direttore
Sicurezza alimentare; sanità dei vegetali, sanità e benessere degli animali, questioni internazionali
Direzione generale "Salute e tutela dei consumatori" (DG SANCO)
Commissione europea
Rue Froissart, 101
B-1049 Bruxelles

Altri contatti importanti:

Direttore
Ufficio alimentare e veterinario
Grange
Irlanda

Capo Unità
Questioni internazionali in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria
Direzione generale "Salute e tutela dei consumatori" (DG SANCO)
Commissione europea
Rue Froissart, 101
B-1049 Bruxelles

— **Per la Svizzera**

Ufficio federale di veterinaria
CH-3003 Berna
Tel. (41-31) 323 85 01/02
Fax (41-31) 324 82 56

Altri contatti importanti:

Ufficio federale della sanità pubblica
Unità principale sicurezza delle derrate alimentari
CH-3003 Berna
Tel. (41-31) 322 95 55
Fax (41-31) 322 95 74

Centrale del Servizio d'ispezione e di consulenza per l'economia lattiera
Schwarzenburgstraße 161
CH-3097 Liebefeld-Berna
Tel. (41-31) 323 81 03
Fax (41-31) 323 82 27».
